

*Questo estratto fa parte
del materiale didattico di un'iniziativa della
Scuola di formazione IPSOA*

Scopri l'iniziativa più adatta a te

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI DI NATURA SOSTANZIALE

PROGRAMMA DELL'INCONTRO

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2. PRINCIPI GENERALI:

- comunicazione e notificazione
- conoscenza "legale" e conoscenza "effettiva"
- perfezionamento della notifica e decorrenza dei termini
- domicilio fiscale ed elezione del domicilio
- variazioni di indirizzo e di domicilio
- vizi di notifica: inesistenza, nullità e mera irregolarità
- sanatoria per raggiungimento dello scopo: artt. 156 e 160 C.p.c. – natura "recettizia" degli atti impositivi

3. I SOGGETTI ABILITATI ALLE NOTIFICHE

- avviso di accertamento
- cartella di pagamento
- notifica a mezzo agenzie di recapito private

4. IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE

- notificazione in mani proprie: art. 138 C.p.c.
- notificazione nella residenza, dimora o domicilio ex art. 139 C.p.c.
- notificazione a soggetti irreperibili: irreperibilità relativa ex art. 140 C.p.c.

PROGRAMMA DELL'INCONTRO

- notificazione alle persone giuridiche: art. 145 C.p.c.
- relazione di notifica: art. 148 C.p.c.

6. LA NOTIFICA AGLI EREDI: art. 65 - Dpr. n. 600/73

7. LA NOTIFICA DEGLI ATTI SOSTANZIALI: L'AVVISO DI ACCERTAMENTO

- normativa: art. 60 - Dpr. n. 600/73
- irreperibilità assoluta
- notifica a soggetti non residenti

8. LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

- normativa: art. 26 - Dpr. n. 602/73
- soggetti abilitati alla notifica
- notifica a soggetti irreperibili

PROGRAMMA DELL'INCONTRO

9. LA NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI IMPOSITIVI: art. 149 C.p.c. e Lg. n. 890/82

- notifica diretta
- procedura di notifica
- perfezionamento della notifica
- consegna del piego al destinatario: rifiuto e irreperibilità relativa e assoluta

10. LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: art. 29 - D.L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010

11. LA NOTIFICA ALLE SOCIETÀ ESTINTE

12. CENNI SULLE NOTIFICHE DELLE IMPUGNAZIONI: artt. 16 e 17 - D.Lgs. n. 546/92

13. TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI DIFENSIVI: strategie di difesa e motivi di impugnazione

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

DISCIPLINA GENERALE

**ARTT. 137 e SS. -
C.P.C.**

DISCIPLINA SPECIALE

- ART. 60 - DPR. n. 600/73 - Accertamento;
- ART. 26 - DPR. n. 602/73 - Riscossione;
- Lg. n. 890/82 - Notifica a mezzo posta

Art. 60 - Dpr. n. 600/73 - NOTIFICAZIONI -

***"La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:...
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile NON si applicano"***

PRINCIPI GENERALI

PRINCIPI GENERALI

COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE

PRINCIPI GENERALI:
COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE

ART. 136 - COMUNICAZIONI - *"Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione".*

ART. 137 - *"Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere".*

ART. 60, co. 1, lett. a) - Dpr. n. 600/73 - *"la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio".*

ART. 26, co. 1 - Dpr. n. 602/73 - *"La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale".*

COMUNICAZIONE	NOTIFICAZIONE
FORMA Notificazione diretta a mezzo posta mediante plico senza busta raccomandata con avviso si ricevimento o tramite consegna diretta all'impiegato addetto all'ufficio	FORMA Intermediazione di un agente abilitato, incaricato all'espletamento delle operazioni di notifica
SCOPO Meramente informativo. Non rileva ai fini della decorrenza dei termini utili per l'impugnazione, fatta eccezione per alcuni casi previsti dalla legge	SCOPO Conoscenza "legale" dell'atto da parte del destinatario
EFFETTI indurre eventuale reazioni, adempimenti, comportamenti consequenziali alla situazione processuale oggetto di notizia	EFFETTI - Perfezionamento dell'atto recettizio, diventando produttivo degli effetti giuridici tipici dello stesso; - Decorrenza dei termini utili per l'impugnazione

PRINCIPI GENERALI

CONOSCENZA "LEGALE" & "EFFETTIVA"

PRINCIPI GENERALI:

CONOSCENZA "LEGALE" & EFFETTIVA"

NOTIFICAZIONE

CONOSCENZA "LEGALE"

Effetto finale del procedimento notificatorio, perfezionatosi nel rispetto delle disposizioni di legge che ne disciplinano gli elementi essenziali

IN AMBITO TRIBUTARIO

Assolve alla funzione di surrogarsi alla conoscenza effettiva

CONOSCENZA "EFFETTIVA"

Reale acquisizione della consapevolezza dell'oggetto della notificazione, da parte del destinatario

"quando la legge fa dipendere un effetto, specificatamente previsto, unicamente e necessariamente dalla notificazione"

IN AMBITO TRIBUTARIO

- Il perfezionamento della fattispecie notificatoria, per intervenuto compimento di tutti gli adempimenti all'uopo necessari, costituisce condizione necessaria e sufficiente affinché si producano gli effetti tipici della notificazione stessa, indipendentemente dalla reale conoscenza del contenuto dell'atto notificando da parte del destinatario;

IN ALTRI TERMINI:

- La notifica di un atto impositivo, SE ritualmente avvenuta, determina il perfezionamento dell'atto recettizio in capo al destinatario, restando irrilevante l'eventuale mancanza dell'effettiva conoscenza dell'atto stesso;

- E' ininfluente la conoscenza comunque acquisita dell'atto impositivo, in assenza di perfezionamento della fattispecie notificatoria;

- Il mancato perfezionamento della notificazione pregiudica l'efficacia dell'atto processuale ed influisce sulla giuridica esistenza dell'atto sostanziale recettizio, oltre a condizionarne l'efficacia.

**CONOSCENZA "LEGALE" prevale CONOSCENZA
"EFFETTIVA"**

PRINCIPI GENERALI

PERFEZIONAMENTO della NOTIFICA E DECORRENZA DEI TERMINI

**PRINCIPI GENERALI:
PERFEZIONAMENTO della NOTIFICA**

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA: delimita il momento in cui il procedimento notificatorio si considera ritualmente completato. In tale momento, si accerta il rispetto dei termini per l'accertamento e/o riscossione.

NOTIFICANTE →

Consegna dell'atto all'agente notificatore

- **NOTIF. PER POSTA** - art. 60, co. 6 - Dpr. n. 600/73 - si considera fatta nella data di spedizione

NOTIFICATARIO →

- **GENERALITA' DEI CASI:** data di ricezione dell'atto;

- **IRREP. "RELATIVA"** (art. 140 C.p.c.): ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata;

NOTIFICATARIO →

- **IRREP. "ASSOLUTA"** (art. 60, co. 1, lett. e) - Dpr. n. 600/73): si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione alla casa comunale

- **NOTIF. PER POSTA** - art. 60, co. 6 - Dpr. n. 600/73 - I termini decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto

- **NOTIF. PER POSTA - IRREP. RELATIVA** - art. 8, co. 4, Lg. n. 890/82 - la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione dalla lettera raccomandata di avvenuto deposito ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore





**MOMENTO DA CUI DECORRE IL TERMINE PER
RICORRERE**

Art. 21 - D.Lgs. n. 546/92

“Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato”

Cass. sent. 13 gennaio 2012, n. 398

«Nei termini esposti, il ricorso va accolto in applicazione del seguente principio di diritto: “La disciplina di cui agli artt. 148 e 160 c.p.c. è applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale, per cui, in caso di mancata indicazione della relativa data di consegna nella copia, della cartella in possesso del destinatario, alla nullità insanabile della notifica consegue la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione”».

PRINCIPI GENERALI

**DOMICILIO FISCALE ED
ELEZIONE DI DOMICILIO**

PRINCIPI GENERALI: DOMICILIO FISCALE

Art. 58 - Dpr. n. 600/73 - DOMICILIO FISCALE

"Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti"

Art. 59 - Dpr. n. 600/73 - DOMICILIO FISCALE STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE

"L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa".

PRINCIPI GENERALI: DOMICILIO FISCALE

Art. 31, co. 2 - Dpr. n. 600/73 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE

"La competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata".

Art. 6, co. 1 - Lg. n. 212/2000 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

Individua il luogo delle comunicazioni degli atti tributari in quello "di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare".

**PRINCIPI GENERALI:
DOMICILIO FISCALE**

**DOMICILIO
FISCALE**

DETERMINA

- l'ufficio competente a effettuare l'accertamento;
- il luogo ove gli atti tributari devono essere notificati;
- l'ufficio al quale il contribuente deve indirizzare le istanze di autotutela e di rimborso;

**PERSONE
FISICHE**

RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti

NON RESIDENTI

Hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato

**RESIDENTI ALL'ESTERO IN FORZA DI UN RAPPORTO
DI SERVIZIO CON LA P.A.**

Hanno domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato

PRINCIPI GENERALI: DOMICILIO FISCALE

**SOGGETTI
DIVERSI**
dalle
**PERSONE
FISICHE**

Hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

PRINCIPI GENERALI: DOMICILIO FISCALE

DOMICILIO FISCALE ≠ RESIDENZA (art. 43 C.C.)

"Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".

DOMICILIO FISCALE ≠ INDIRIZZO

L'indirizzo individua il luogo fisico ove (all'interno del Comune di residenza) il soggetto può essere reperito e, soprattutto, dove deve essere eseguita la notifica degli atti tributari. Nello specifico, l'indirizzo coincide con il luogo in cui si trovano l'abitazione, l'ufficio, l'azienda o il domicilio eletto dal contribuente.

Il domicilio fiscale è inteso quale ambito territoriale entro il quale il contribuente deve essere localizzato ai fini dell'imposizione tributaria.

PRINCIPI GENERALI: ELEZIONE DI DOMICILIO

DOMICILIO FISCALE ≠ DOMICILIO ELETTO

ART. 60, co. 1, lett. d) - Dpr. n. 600/73 -

***"d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli arrisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*"**

PRINCIPI GENERALI: ELEZIONE DI DOMICILIO

**ELEZIONE
DI
DOMICILIO**



- NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI DOMICILIO FISCALE

- COMUNICAZIONE AL COMPETENTE UFFICIO CON LETTERA RACCOMANDATA A/R o TELEMATICAMENTE (dal 31.05.2010 per effetto della modifica introdotta dal D.L. n. 78/2010)

- DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELL'ELEZIONE: dal 30° giorno successivo a quello della data di ricevimento della suddetta comunicazione (art. 60, co. 2 - Dpr. n. 600/73)

**PROCEDURA
ART. 141
C.P.C**



**NOTIFICA NEL LUOGO INDICATO
NELL'ELEZIONE**

- MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA DELL'ATTO ALLA PERSONA O AL CAPO DELL'UFFICIO IN QUALITA' DI DOMICILIATARIO

- LA NOTIFICA A NORMA DELL'ART. 138 C.P.C NELLE MANI DELLA PERSONA O DEL CAPO DELL'UFFICIO EQUIVALE A CONSEGNA NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO

- LA NOTIFICA NON PUO' ESSERE FATTA NEL DOMICILIO ELETTO SE IL DOMICILIATARIO:

- ha richiesto lui stesso la notifica;
- è deceduto; (Cass., sent. n. 11486/2013)
- si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio;
- ha cessato l'attività

PROCEDURA
ART. 141
C.P.C

- IL RIFIUTO DI RICEVERE L'ATTO DA PARTE DEL DOMICILIATARIO NON OSTA AL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA (Cass., SS.UU., sent. 9325/2002)

PRINCIPI GENERALI: ELEZIONE DI DOMICILIO

NOTIFICA IN LUOGO DIVERSO DAL DOMICILIO ELETTO

CASS., sent. 16.03.2011, n. 6114

"... il giudice di appello osservò che vi era stata elezione di domicilio della contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma , lett. d), ma ritenne che ciò non avesse inciso sulla ritualità della notificazione dell'avviso di accertamento così come in concreto eseguita, presso il domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Sostenne che, in difetto di disposizioni sanzionatorie per il caso di eseguita notifica in luogo diverso da quello eletto, dovevano dirsi applicabili le regole contenute nell'art. 141 c.p.c. in tema di notificazione presso il domiciliatario. ... Viceversa la ricorrente sostiene che, una volta che il contribuente abbia esercitato la facoltà di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. d), e il domicilio eletto si trovi nell'ambito del medesimo comune di domicilio fiscale, la notificazione degli atti impositivi dovrebbe necessariamente essere eseguita dall'amministrazione finanziaria presso il domicilio eletto, rimanendo la possibilità di notifica ex art. 140 c.p.c. relegata al solo caso in cui le relative condizioni si realizzino con riguardo a questo. **A giudizio della Corte questa proposizione, con le precisazioni che seguono, va condivisa. ... - SEGUE -**

PRINCIPI GENERALI: ELEZIONE DI DOMICILIO

- SEGUE -

"Necessaria premessa del discorso è che, in ambito tributario, la funzione propria della notificazione - di dirigerne l'oggetto verso il destinatario e di metterglielo a disposizione in modo da provocarne la presa di conoscenza - è, stante l'effetto che ne discende in rapporto all'atto contenente una pretesa impositiva, amplificata nel segno della maggiore garanzia di conoscenza effettiva. Tanto è da affermare in ragione del principio generale dettato dall'art. 6 dello statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), a tenore del quale l'amministrazione finanziaria deve, in linea generale, assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. ... Alla luce della delineata premessa, questa Corte ha già del resto affermato che, prima che il contribuente abbia conoscenza degli atti che incidono sulla sua posizione debitoria o creditoria nei confronti del fisco, gli atti stessi non possono produrre effetti (cfr. Cass. 2001/4760 e soprattutto, con riguardo alla sanatoria dei possibili vizi della notificazione e ai suoi effetti, Cass. sez. un. 2004/19854).

- SEGUE -

PRINCIPI GENERALI: ELEZIONE DI DOMICILIO

- SEGUE -

"Ora, è vero che, con la locuzione "effettiva conoscenza", il legislatore non ha inteso garantire al contribuente l'assoluta certezza della conoscenza, avendo la disciplina della notificazione da sempre legato a essa la conoscibilità legale, così come palesato, nello specifico, dalla previsione di chiusura del citato art. 6, comma 1, secondo cui "restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari". E tuttavia resta inteso che - come esattamente osservato in dottrina - non coglierebbe il significato della previsione concludere che essa, facendo salve le disposizioni sulla notificazione, si riferisce esclusivamente agli atti per i quali il legislatore non prevede il procedimento notificatorio sebbene un mera comunicazione, in sostanza, la corretta esegesi dell'art. 6, comma 1 resta nel senso che esso intende assicurare l'effettiva conoscenza di tutti gli atti destinati al contribuente, ancorché restino ferme le disposizioni in materia di notifica.

- SEGUE -

PRINCIPI GENERALI: ELEZIONE DI DOMICILIO

- SEGUE -

"... lo statuto ha inteso affermare che a tutti gli atti dell'amministrazione destinati al contribuente (finanche, quindi, a quelli notificati) deve essere garantito un grado di conoscibilità il più elevato possibile. ... Alla luce dei superiori principi è da ritenere che, laddove vi sia stata, da parte del contribuente, una valida elezione di domicilio, nel comune di domicilio fiscale, stante la precipua funzione della elezione detta in rapporto alla ricezione degli atti tributari, non residua, per l'amministrazione, altra possibilità in sede di notificazione all'indirizzo del dichiarante. Dall'inciso di apertura del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 si desume, invero, che la struttura portante della notificazione degli atti tributari è sì retta dalle norme stabilite dagli artt. 137 e seg. c.p.c., ma così come nello specifico integrate e modificate dai successivi incisi, e quindi anche mercè la prevista facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale in vista della "notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano". Nè a diversa conclusione si giunge volendosi mantenere il parallelismo con l'art. 141 c.p.c..

- SEGUE -

PRINCIPI GENERALI: ELEZIONE DI DOMICILIO

- SEGUE -

"... Nel caso di specie, va dunque ritenuta, in accoglimento del primo motivo, la nullità della notificazione dell'atto impositivo presupposto, siccome eseguita, ex art. 140 c.p.c., in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini, giacchè la procedura di notifica, di cui al ridetto art. 140, adottata per l'avviso di accertamento, è stata utilizzata senza che ne ricorressero le condizioni. La nullità della notifica dell'atto impositivo comporta l'invalidità derivata degli atti conseguenti, e cioè, per quanto qui rileva, della cartella esattoriale. Invero per ormai consolidata giurisprudenza (cfr. sez. un. 2007/16412) l'invalidità dell'atto impositivo può essere dedotta, sia come vizio proprio di tale atto, sia come vizio del procedimento, dal quale deriva l'invalidità degli atti successivi, nell'ambito dell'impugnazione di questi ultimi (v. anche Cass. 2009/20098).

- SEGUE -

PRINCIPI GENERALI:

ELEZIONE DI DOMICILIO

- SEGUE -

"La Corte deve, quindi, enunciare il seguente principio di diritto: "in caso di elezione di domicilio dal parte del contribuente, nel comune di domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d), la notificazione al domicilio eletto è, per l'amministrazione fiscale, obbligatoria; pertanto è invalida la notificazione dell'atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto ai sensi dell'art. 140 c.p.c.".

PRINCIPI GENERALI:

ELEZIONE DI DOMICILIO

DECESSO DEL DIFENSORE DOMICILIATARIO

CASS., sent. 14.05.2013, n. 11486

"... non può non tenersi conto dei principi di diritto già insegnati da questa Corte: "La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in è, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo; ove, peraltro, l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002)".

PRINCIPI GENERALI

VARIAZIONI DI INDIRIZZO E DI DOMICILIO FISCALE

PRINCIPI GENERALI: VARIAZIONE DI DOMICILIO FISCALE

ART. 58, co. 5 - Dpr. n. 600/73

"Le cause di variazione del **DOMICILIO FISCALE** hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate"

**VARIAZIONE
DOMICILIO
FISCALE**



**SPOSTAMENTO
IN UN COMUNE
DIVERSO**



EFFETTO
**60° giorno dalla causa di
variazione**



CONDIZIONI
**Non necessita di alcuna
comunicazione**

PRINCIPI GENERALI:

VARIAZIONE DI INDIRIZZO

ART. 60, co. 3 - Dpr. n. 600/73

"Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'arvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA".

PRINCIPI GENERALI:
VARIAZIONE DI INDIRIZZO

**VARIAZIONE
DI
INDIRIZZO**

→
**SPOSTAMENTO
NELLO STESSO
COMUNE**

→
**EFFETTO
30° giorno**
- PERS. FISICHE:
dall'avvenuta variazione
anagrafica;
- PERS. GIURIDICHE:
dalla ricezione della
Comunicazione
variazione dati IVA

→
CONDIZIONI
- PERS. FISICHE: non necessita di
alcuna comunicazione;
- PERS. GIURIDICHE: Comunicazione
variazione dati IVA

**PRINCIPI GENERALI:
VARIAZIONE DI INDIRIZZO**

Cass., sent. 30.03.2012, n. 5201

"... nel caso di specie il bilanciamento tra l'interesse del cittadino-contribuente ad ottenere che gli atti vengano notificati presso il nuovo indirizzo, e l'interesse del Fisco ad evitare difficoltose ricerche in conseguenza della possibile inaffidabilità dei registri anagrafici per mancato tempestivo aggiornamento, non può essere risolto, come vorrebbe il ricorrente, sulla base di una apodittica prevalenza della dichiarazione di variazione di indirizzo/residenza sulla divergente risultanza della certificazione anagrafica (non assumendo rilievo - e pubblicità - tale dichiarazione al di fuori del procedimento amministrativo di variazione dell'indirizzo che istituisce un rapporto di diritto amministrativo esclusivamente tra il cittadino istante e l'Amministrazione locale competente),

- SEGUE -

- SEGUE -

ma deve essere risolto, peraltro conformemente al dato testuale normativo, individuando il "dies a quo" dal quale decorre il termine di gg. 30 per la opponibilità della modifica dell'indirizzo o della residenza al Fisco (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 3) nel momento della effettiva iscrizione della variazione nel registro anagrafico del Comune, fatta salva ovviamente la prova contraria gravante sul contribuente - concernente il diverso luogo di effettiva residenza - ove idonea a superare la presunzione legale della residenza anagrafica (prova che non può ritenersi raggiunta con la mera produzione di un altro certificato anagrafico che riveste soltanto efficacia presuntiva). ... premesso occorre rilevare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (cfr. Corte cass. 2 sez. 1 6.11.2006 n. 24422; id. sez. lav. 22.12.2009 n. 26985).

- SEGUE -

- SEGUE -

Il punto focale della questione non è infatti la individuazione del dies a quo (presentazione della dichiarazione di variazione di indirizzo; effettiva iscrizione del variazione ai registri anagrafici) dal quale decorre il termine dilatorio di efficacia del mutamento di residenza anagrafica per l'Amministrazione finanziaria (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 3), ma la prevalenza della residenza effettiva del destinatario della notifica su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche (avente valore meramente presuntivo), con la conseguenza che a fronte della ritenuta corrispondenza della residenza anagrafica (risultante dal sistema informatico anagrafico alla data del 14.12.2006) con quella reale del destinatario, convincimento al quale la CTR laziale è pervenuta alla stregua di plurimi clementi indiziari "gravi, precisi e concordanti" (presenza del coniuge nella abitazione: ricezione delle racc. AR relative all'avviso di deposito dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; assenza di indicazioni nella relata di notifica tali da ritenere la insussistenza di un collegamento tra il destinatario ed il luogo di esecuzione della notifica) che rendono irrilevante l'accertamento della data in cui è stata presentata la variazione di indirizzo ovvero tale variazione è stata effettivamente iscritta nei registri anagrafici, atteso che alla prova logica della residenza effettiva argomentata dalla CTR, il contribuente avrebbe dovuto opporre non la mera prova documentale di aver presentato richiesta di modifica della residenza anagrafica, ma la prova che a tale richiesta era seguito - anteriormente alla data 22.12.2006 di notifica dell'atto - l'effettivo trasferimento al nuovo indirizzo e la conseguente cessazione di ogni collegamento con il precedente domicilio fiscale".

**PRINCIPI GENERALI:
VARIAZIONE DI INDIRIZZO**

Cass., sent. 20.03.2013, n. 11550

" ... mette conto di rilevare, in primo luogo, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche (Cass. n. 19133/04, n. 11562/03, n. 4829/79, 4705/89), assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale (Cass. n. 12303/08). Pertanto, le risultanze anagrafiche possono essere superate da qualsiasi fonte di convincimento, come ad es. la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio (Cass. 24422/06) ovvero il comportamento della persona che accetta di ricevere l'atto per conto del destinatario (Cass. n. 5715/02, n. 3262/05, n. 11562/03, n. 17504/03)".

**PRINCIPI GENERALI:
VARIAZIONE DI INDIRIZZO**

Cass., sent. 16.05.2002, n. 7148

"La notificazione di un atto va eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c., applicabile in materia di notifica degli accertamenti tributari per il rinvio contenuto nell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario non sia reperito, per momentanea assenza od altra analoga ragione, nel domicilio che risulta all'ufficio notificatore, ovvero non sia ivi reperita persona idonea a ricevere l'atto medesimo. Ma quando, come nella specie, la notifica non sia stata possibile per irreperibilità del destinatario, perché sloggato o trasferito, perché possa procedersi alla notificazione ex art. 140 c.p.c., espressamente prevista dall'art. 60, lett. e), del D.P.R. citato anche per il caso in cui il contribuente non abbia o non risulti avere abitazione, ufficio o azienda nel comune di domicilio fiscale, ovvero,

- SEGUE -

**PRINCIPI GENERALI:
VARIAZIONE DI INDIRIZZO**

- SEGUE -

ovvero, per l'esclusione dell'applicazione dell'art. 143 c.p.c. di cui alla successiva lett. f), ne siano sconosciuti la residenza la dimora e il domicilio, sono necessarie ricerche anagrafiche, senza le quali la notificazione stessa è da ritenere assolutamente irrituale, se non proprio inesistente. Ciò anche considerando che, come pure previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, ed è o dovrebbe essere noto agli uffici tributari, ai fini delle notificazioni le variazioni e modificazioni dell'indirizzo, anche non risultanti dalla dichiarazione annuale, operano automaticamente, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, senza che gravi sul contribuente alcun obbligo di comunicazione all'Ufficio".

**PRINCIPI GENERALI:
VARIAZIONE DI INDIRIZZO**

C.T.R. Potenza, sent. 28.09.2012, n. 122

"Nel caso di specie il contribuente ha avvalorato la non riferibilità a sé della notifica nella mani della anziana madre ed il proprio cambio di residenza attraverso idonee prove documentali quali il certificato storico di residenza e il certificato di matrimonio avvenuto il 18.06.2010, quale elemento, quest'ultimo, a sostegno della prova dell'avvenuto trasferimento da via M.O. a II traversa del C.. Sul punto, per ogni utile riferimento analogico v. **Cassazione civile, sez. trib., 11/06/2009, n. 13510**: "Non è valida la notifica della cartella esattoriale fatta presso l'abitazione in cui era rimasta ad abitare la ex moglie che aveva accettato l'avviso di accertamento qualificandosi come moglie convivente (nella specie, la Corte ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto illegittima la cartella in quanto il precedente avviso era stato notificato presso il vecchio indirizzo del ricorrente e ricevuto da persona qualificatasi moglie convivente, mentre dalla documentazione prodotta risultava che l'interessato si era trasferito e non era più convivente con la moglie essendosi separato)".".

**PRINCIPI GENERALI:
VARIAZIONE DI DOMICILIO FISCALE E INDIRIZZO**

**VARIAZIONE
DOMICILIO
FISCALE**



EFFETTO
60° giorno dalla causa di
variazione



CONDIZIONI
Non necessita di alcuna
comunicazione

**VARIAZIONE
DI
INDIRIZZO**



EFFETTO
30° giorno
- **PERS. FISICHE:**
dall'avvenuta variazione
anagrafica;
- **PERS. GIURIDICHE:**
dalla ricezione della
Comunicazione variazione
dati IVA



CONDIZIONI
- **PERS. FISICHE:** non
necessita di alcuna
comunicazione;
- **PERS. GIURIDICHE:**
Comunicazione
variazione dati IVA

PRINCIPI GENERALI

I VIZI DI NOTIFICA

-

SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

PRINCIPI GENERALI: I VIZI DI NOTIFICA

LA NOTIFICAZIONE INVALIDA È INIDONEA A REALIZZARE LA FUNZIONE TIPICA DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO, COMPROMETTENDONE L'EFFETTO FINALE, CONSISTENTE NELLA LEGALE CONOSCENZA DELL'ATTO NOTIFICANDO DA PARTE DEL SUO DESTINATARIO.

DIFFORMITA' DALLO SCHEMA LEGALE:

- **Inesistenza;**
- **Nullità;**
- **Irregolarità**

PRINCIPI GENERALI: I VIZI DI NOTIFICA

Cass., SS. UU., sent. 29 aprile 2008, n. 10187

SEPPURE CON RIFERIMENTO AGLI ATTI PROCESSUALI, I SUPREMI GIUDICI HANNO CONFERMATO UN PRINCIPIO DI DIRITTO GIÀ PRONUNCIATO DA ALTRA SEZIONE UNITE, SI LEGGE:

"... la citata sentenza [Cass., SS.UU., sent. n. 3078/79 n.d.r] definisce l'atto processuale INESISTENTE come quell'atto che - per la mancanza di uno degli elementi costitutivi indispensabili per la loro identificazione come atti appartenenti ad uno dei tipi previsti dall'ordinamento- sono assolutamente inidonei a produrre alcun effetto, sostanziale o processuale, tanto da non poter essere presi in considerazione come atti di un determinato tipo. L'atto NULLO, invece, in ciò differenziandosi dall'atto processuale inesistente (o radicalmente nullo), è quell'atto che, pur presentando tutti gli elementi necessari e sufficienti a qualificarlo come atto di un certo tipo, è affetto sotto il profilo sostanziale o formale, da carenze o vizi che incidono sulla sua validità, cioè sull'attitudine a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto cui appartiene".

PRINCIPI GENERALI: I VIZI DI NOTIFICA - INESISTENZA

INESISTENZA

- ✓ **Notifica avvenuta in modo assolutamente non previsto dal codice di rito (esorbita dallo schema legale);**
- ✓ **Notifica eseguita in luogo o a persona totalmente estranei col destinatario** (Cass., sent. n. 2817/2009; n. 621/2007; n. 12717/2000; 4753/2000);
- ✓ **Non coincidenza tra il destinatario della notifica e destinatario dell'atto da notificare;**
- ✓ **Casi in cui la notifica manchi del tutto** (Cass., sent. n. 16684/2013; n. 1750/2011)

PRINCIPI GENERALI: I VIZI DI NOTIFICA – NULLITÀ

NULLITÀ DELLA NOTIFICA

Art. 160 C.p.c.

“La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione degli articoli 156 e 157”

➤ Nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, la notifica è, comunque, materialmente avvenuta mediante consegna della copia dell'atto a persona e in luogo aventi un qualche collegamento con il destinatario della notificazione.

PRINCIPI GENERALI: I VIZI DI NOTIFICA – NULLITÀ

➤ Carenza di requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo.

(Cass., sent. n. 16684/2013; ord. n. 632/2011; Ord. 19 gennaio 2010 n. 83, Cass. Ord. S.U. 27 aprile 2008 n. 10817, Cass. 28 agosto 2008 n. 21778, Cass. S.U. 29 ottobre 2007 n. 22641, Cass. 11 giugno 2007 n. 13667, Cass. 15 gennaio 2007 n. 621, Cass. 19 luglio 2006 n., 16573, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1118, Cass. 13-12-2005 n. 27450, Cass. 19 luglio 2005 n. 15190, Cass. S.U. 05 ottobre 2004 n. 19854, Cass. 27 novembre 2003 n. 18130, Cass. Sez. Lav. 07 gennaio 2002 n. 102, Cass. 27 luglio 2001, n. 10278; Cass. 13 dicembre 2000 n. 15747; Cass. 18 novembre 1995 n. 11963, Cass. S.U. 23 aprile 1987 n. 3947)

PRINCIPI GENERALI: I VIZI DI NOTIFICA – NULLITÀ

➤ **Notifica eseguita in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano un qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima** (Cass., sent. n. 621/2007; n. 10136/2000; n. 5148/2000; 5011/2000)

PRINCIPI GENERALI: I VIZI DI NOTIFICA – IRREGOLARITÀ

IRREGOLARITÀ

VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NON ESSENZIALI AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO DELL'ATTO.

TRATTASI DI VIOLAZIONI CHE DANNO LUOGO UNICAMENTE A VIZI SOSTANZIALMENTE INNOQUI IN QUANTO NON INFLUENTI SULLA EFFICACIA DELL'ATTO.

SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

PRINCIPI GENERALI: SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

Cass., sent. 20 marzo 2009, n. 6820

"... secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, "La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.", (Cass. 19854/2004, con. 22197/04, 12153/05, 24962/05)".



PRINC. GEN.: SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

ATTI IMPUGNABILI
Art. 19 - D.Lgs. n. 546/92

Gli atti impositivi sono destinati ad incidere unilateralmente e autoritativamente sulla sfera giuridica del contribuente

NATURA "RECETTIZIA"
(Ex pluris Cass., sent. 4760/2001)

Sono recettizi gli atti che, per esistere ed essere potenzialmente idonei a produrre gli effetti tipici, devono entrare nella sfera giuridica del destinatario.

LA RICETTIZIETÀ TROVA CONFERMA

Art. 6 - Lg. n. 212/2000

"L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. ... Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari."



CONDIZIONI DI ESISTENZA DELL'ATTO

- La "notifica" costituisce elemento essenziale ai fini della giuridica esistenza del provvedimento.**
- L'atto non esiste come provvedimento impositivo, se non acquisisce rilevanza giuridica esterna.**

↓

SE LA NOTIFICA SI PERFEZIONA
“conoscenza legale”

↓

✓ **L'atto impositivo viene giuridicamente ad esistenza e produce i suoi effetti fino all'eventuale annullamento giudiziale;**

EFFETTI NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE:

✓ impedisce la decorrenza dei termini di decadenza e a un effetto interruttivo della prescrizione

EFFETTI NEI CONFRONTI DEL NOTIFICATARIO:

✓ decorrono i termini per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo;
✓ decorrono i termini per la costituzione in giudizio in caso presentazione del ricorso;

↓

↓

SE LA NOTIFICA NON SI PERFEZIONA

↙ ↘

CONSEGUENZE

**NATURA “RECETTIZIA”
DELL'ATTO IMPOSITIVO**

↓

**NULLITA' DELLA
NOTIFICA**

↓

**NESSUNA SANATORIA
PER RAGGIUNGIMENTO
DELLO SCOPO**
Art. 156, co. 3 - C.p.c.
per gli atti processuali

**NATURA DI “PROVOCATIO AD
OPPONENDUM” DELL'ATTO
IMPOSITIVO**

➤ L'atto impositivo è finalizzato a “provocare” l'impugnazione in sede giudiziale;
➤ Riconosce all'atto impositivo un aspetto tipicamente processuale
(Cass. SS.UU., sent. n. 19854/2004)

↓

**NULLITA' DELLA
NOTIFICA**

↓

**SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO
DELLO SCOPO - Art. 156, co. 3 - C.p.c.**
per gli atti processuali



PER CUI

NATURA “RECETTIZIA” DELL'ATTO IMPOSITIVO

CASS., sent. 30.03.2001, n. 15234

“ ... l'avviso di accertamento non è atto processuale, né è specificamente funzionale al processo - la cui instaurazione è correlata alla proposizione del ricorso (art. 18, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e non già alla notificazione dell'avviso, che ne costituisce un semplice antecedente - ma atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria (Cass., 21 aprile 2001, n. 5924). Atto, quindi, di natura sostanziale, ...”

NESSUNA SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

Art. 156, co. 3 - C.p.c. - per gli atti processuali



TUTTAVIA

CASS., SS.UU., sent. 5.10.2004, n. 19854

SEPPURE QUALIFICA L'AVVISO DI ACCERTAMENTO COME ATTO DI NATURA SOSTANZIALE RITIENE POTERSI APPLICARE IL REGIME DELLE NULLITA' E QUELLO DELLE SANATORIE DEGLI ATTI DI NATURA PROCESSUALE.

TESTUALMENTE:

“Merita invece, accoglimento il secondo motivo, dovendosi seguire la tesi dell'applicabilità della sanatoria di cui agli artt. 156 e 160 del codice di procedura civile ... E' da escludersi, peraltro, che l'applicazione del regime di sanatoria previsto dalla legge processuale civile sia una mera conseguenza della natura pre-processuale o quasi processuale dell'accertamento tributario, il quale, in tale ottica, viene definito come una mera provocatio ad opponendum. L'atto in questione, costituisce, infatti, come tutti gli atti amministrativi autoritativi, lo strumento attraverso il quale - in ossequio ai principi di tipicità e nominatività - l'amministrazione enuncia nei confronti del destinatario ciò che deve essere per lui di diritto nel caso concreto; per quanto attiene all'imposizione fiscale, le ragioni e il contenuto della pretesa tributaria.”



“Il momento processuale, che è meramente eventuale, laddove necessaria ed indefettibile è l'emanazione dell'atto di accertamento, quando non vi sia stato spontaneo ed esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, si ricollega all'atto, sia perché la tutela giurisdizionale si esercita - secondo il sistema processuale vigente - attraverso un meccanismo d'impugnazione dello stesso, sia perché l'enunciazione della pretesa tributaria costituisce, al contempo, l'oggetto del processo. Tali elementi di collegamento non possono, pertanto, qualificare l'accertamento come un atto di natura assimilata a quella processuale, cosa che, d'altra parte, non sarebbe sostenibile per qualsiasi altro atto amministrativo nei cui confronti sia prevista una tutela giurisdizionale di tipo impugnatorio. La natura sostanziale dell'atto in questione non costituisce, però, un ostacolo insormontabile all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando, come nella specie, vi sia un espresso richiamo nella disciplina tributaria. Ciò posto, pur in difetto di un espresso richiamo, l'applicazione delle forme sulla notificazione comporta, quale necessità logica, quella del regime delle nullità (in particolare, quella di origine giurisprudenziale sulla differenza tra nullità e inesistenza) e quella sulle sanatorie, che costituisce una sorta di limite alla dichiarazione di nullità, non essendovi alcun principio o ragione sistematica per ritenere che in materia di notificazione di atti di accertamento, pur regolata dal codice di procedura civile, viga un regime diverso.”



QUINDI



NATURA “RECETTIZIA” DELL'ATTO IMPOSITIVO



**NULLITÀ DELLA
NOTIFICA**



CASS., SS.UU., sent. 5.10.2004, n. 19854



**Si applica la
SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO
prevista per gli atti processuali
Art. 156, co. 3 - C.p.c.**



ATTENZIONE

**SANATORIA - DECADENZA DELL'ESERCIZIO DEL
POTERE DI ACCERTAMENTO**

**SE IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI
ACCERTAMENTO È SCADUTO**

**LA
SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO
NON OPERA AUTOMATICAMENTE**

CASS., SS.UU., sent. 5.10.2004, n. 19854



CASS., SS.UU., sent. 5.10.2004, n. 19854

“Secondo le Sezioni Unite, l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto la cui notificazione sia affetta da nullità significa che, se il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento. A diverse conclusioni deve, peraltro, pervenirsi se la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso alle commissioni sia intervenuta quando il termine per l'esercizio del potere di accertamento è scaduto. In tale ipotesi, infatti, il meccanismo della sanatoria deve essere combinato con quello, indefettibile, della decadenza dall'esercizio del potere, per cui la sanatoria può verificarsi solo se avvenuta prima del decorso del termine di decadenza. Vi è da rilevare, infatti, che la notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell'amministrazione. In altri termini, dall'esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sé inidoneo ad evitare la decadenza”.



“In altri termini, per ritornare all'accertamento tributario, la nullità della sua notificazione può essere sanata relativamente al conseguimento della finalità dell'atto di portare a conoscenza del destinatario i termini della pretesa tributaria e consentirgli, così, un'adeguata difesa, ma non mai nel senso di attribuire ex tunc validità a un intempestivo atto di esercizio del potere di accertamento, salvo che il conseguimento dello scopo avvenga entro il termine previsto dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio di tale potere. ... vi è, comunque, da rilevare che la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di accertamento - secondo una consolidata giurisprudenza della Corte - non produce l'inesistenza degli atti impositivi successivamente emanati, per cui anche in tal caso il contribuente ha l'onere di dedurre la decadenza come specifico vizio nel ricorso introduttivo dinanzi alle commissioni tributarie, escludendosi un potere di declaratoria ex officio del giudice. E' evidente, altresì, che la proposizione di un ricorso introduttivo nel quale si faccia valere, da sola o con altri vizi, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere di accertamento non svolgerà in nessun caso un indiscriminato effetto sanante nei confronti di tale vizio”.

PRINC. GEN.: SANATORIA PER RAGGIUNG. DELLO SCOPO

INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA



**NON si applica alcuna
SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO**
Art. 156, co. 3 - C.p.c.



Ex pluris - CASS., sent. 6.07.2010, n. 15948



GIURISPRUDENZA

CASS., SENT. N. 15948/2010

"l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del provvedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa".

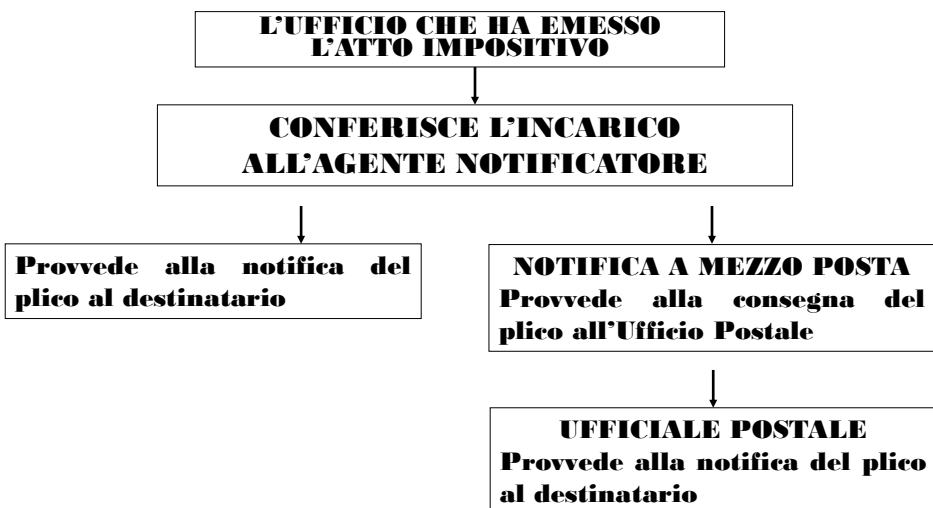


I SOGGETTI ABILITATI ALLE NOTFICHE

SOGGETTI ABILITATI ALLE NOTIFICHE



SOGGETTI ABILITATI ALLE NOTIFICHE



SOGGETTI ABILITATI ALLE NOTIFICHE

VIZI DELLA NOTIFICA



AGENTE NOTIFICATORE



REQUISITI DI VALIDITA'



➤ **ASSENZA DELLA QUALIFICA** → **Inesistenza della notifica**
(mera comunicazione)

➤ **INCOMPETENZA TERRITORIALE** → **Nullità della notifica**

GIURISPRUDENZA

CASS., SENT. 2.10.2008, N. 24442

"La mancanza di sottoscrizione, che è certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l'atto di notifica, ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione è del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità".

(ID. Cass., sent.: n. 22849/2005 e n. 3739/2005; C.T.P. Catania, Sez. 2, sent. 21/03/2011, n. 292; C.T.P. Catania, Sez. 1, sent. 26/04/2010, n. 270; C.T.P. Catania, Sez. 6, sent. 31/05/2010, n. 456; C.T.P. Catania, sent. 15/12/2009, n. 949)

C.T.P. Palermo, sez. 12, sent. 9.01.2012:

"Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 148 c.p.c., poiché la relata di notifica (...) non risulta essere stata compilata dal messo notificatore nell'atto notificato all'interessato. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto: invero l'art. 148 c.p.c. prescrive tassativamente che il messo notificatore "certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale o alla copia dell'atto... Da ciò ne consegue che essendo stata la relata di notifica (...) priva oltretutto anche della sottoscrizione del soggetto che ha proceduto alla notificazione, questa per costante orientamento giurisprudenziale, è da considerarsi giuridicamente inesistente".

(ID. C.T.P. Agrigento, sent. 7.09.2009, n. 501; C.T.P. Enna, sez. 2, sent. 9.02.2012, n. 97)

C.T.P. VICENZA, SENT. 13.04. 2012, N. 33

"... una notifica effettuata da soggetto non abilitato ad eseguirla deve essere ritenuta giuridicamente tamquam non esset, dal momento che il modello legale prevede che la notificazione possa essere eseguita esclusivamente da taluni soggetti tassativamente indicati, avendo la Corte di cassazione affermato, nella sentenza n. 14571 del 23 marzo 2001, che soltanto la legge conferisce la legittima investitura per il legittimo esercizio dei poteri di notifica, ed avendo inoltre la stessa Corte - il che qui maggiormente rileva - affermato con sentenza delle Sezioni Unite n. 14570 del 22/6/2007, che nel campo dell'esercizio dei poteri e dei diritti non basta prendere in considerazione la semplice attività umana, comunque e da chiunque svolta, ovvero i suoi risultati materiali ottenuti, ma occorre risalire al soggetto che ne è l'autore e verificarne la particolare qualità, per cui soltanto se quell'attività è stata posta in essere dal soggetto titolare del potere o del diritto, ed è stata espressa nelle forme stabilite dalla legge con l'uso dello strumento previsto, se ne potranno far discendere gli effetti giuridici, che l'ordinamento ricollega all'esercizio di quel potere o di quel diritto". (ID. C.T.P. Catania, Sez. 6, sent. 31.05.2010, n. 453; C.T.P. Caserta, sent. 15.12.2011, n. 940; C.T.P. Vicenza, sent. 11.05.2011, n. 270; C.T.P. Campobasso, sent. 7/11/2011, n. 233; C.T.P. Latina, sent. 7/01/2011, n. 1; CTR Lombardia - Milano, Sez. V, sent. 17.12.2009, n. 141; CTR Lombardia - Milano, Sez. XXII, sent. 15.04.2010, n. 61; CTR Basilicata - Potenza, Sez. I, sent. 29/04/2010, n. 106; CTR Lombardia - Milano, Sez. IX, sent. 19.07.2010, n. 264)

GIURISPRUDENZA - ATTENZIONE

Cass., sent. 15.10.2013, n. 23324

"Nel capo censurato, la Commissione Tributaria Regionale ha rilevato come il contribuente avesse contestato solo "la legittimità del potere del messo" e che l'eventuale inesistenza della notificazione non poteva avere alcun riflesso sulla validità dell'accertamento". Così argomentando il Giudico di appello si è mosso sul solco interpretativo già tracciato da questa Corte con sentenza n.16407/2003 la quale ha statuito che la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dall'atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore qualificatosi nell'atto come titolare di un pubblico ufficio (nella fattispecie, messo comunale) - aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione".

**NOTIFICA A MEZZO
AGENZIE DI RECAPITO PRIVATE**

SOGGETTI ABILITATI ALLE NOTIFICHE

AGENZIE DI RECAPITO PRIVATE



**NON POSSONO ESSERE
CONSIDERATI SOGGETTI
ABILITATI ALLA NOTIFICA**



UNICO SOGGETTO RICONOSCIUTO



SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A.
(art. 4, co. 5 e art. 23 - D.Lgs. n.
261/1999 e D.M. 17 aprile 2000)

GIURISPRUDENZA

Cass., sent. 21.09.2006, n. 20440

"... Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta non la nullità, ma l'inesistenza della notificazione. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire "graniticamente" che «la legge n. 890 del 1982, riserva, infatti, all'amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione e il d. lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (art. 4 comma 5) al fornitore del servizio universale (e cioè all'Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Conseguentemente la notificazione affidata all'agenzia privata concessionaria, a norma dell'art. 29 del codice postale, ed eseguita ai dipendenti della stessa, si deve considerare giuridicamente inesistente e ad essa consegue l'effetto dell'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per violazione, secondo la previsione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981".

(Id. Cass., sent. n. 22375/2006; C.T.R. Catania, sent. n. 235/2012; C.T.P. Agrigento, sent. n. 903/2012 C.T.P. Enna, sent. n. 140/2010)

Cass., sent. 30.01.2014, n. 2035

"Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste una portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento/quest'ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario. (Cass 17723/06- Cass 13812/07). - SEQUE -

- SEQUE -

Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato . Gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni".

ID. C.T.P. Benevento, sent. 382/2014

IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE

NOTIFICA IN MANI PROPRIE

NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE

Art. 138 - C.P.C.

CO. 1 - "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto"

CO. 2 - "Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie"

NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE

NOTIFICA IN MANI PROPRIE



**E' IRRILEVANTE IL LUOGO IN CUI LA
CONSEGNA VIENE EFFETUATA**

SE:

- ✓ avviene nell'ambito della circoscrizione ove ha sede l'ufficio notifiche al quale l'ufficiale giudiziario è addetto;
- ✓ sia stato dapprima infruttuosamente cercato l'interessato presso la sua abitazione



NOTIFICA IN MANI PROPRIE



RIFIUTO DEL DESTINATARIO



“... la notificazione si considera fatta in mani proprie”



NOTIFICA VIRTUALE

✓ opera solo nel caso in cui il rifiuto provenga dal destinatario (Cass., SS. UU., 26 giugno 2002, n. 9325);

✓ è ritenuta necessaria l'esplicita documentazione dell'avvenuto rifiuto di ricevere l'atto nella relazione di notifica



La norma si applica anche nel caso in cui il rifiuto provenga dal domiciliatario - art. 141, co. 3 - C.P.C.



**NOTIFICA NELLA RESIDENZA,
NELLA DIMORA O NEL DOMICILIO**

**NOTIFICA NELLA RESIDENZA, NELLA DIMORA O NEL
DOMICILIO**

Art. 139 - C.P.C.

CO. 1 - Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

CO. 2 - Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

CO. 3 - In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

CO. 4 - Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

CO. 5 - ...

CO. 6 - Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti



IMPOSSIBILITA' DELLA NOTIFICA IN MANI PROPRIE

Il soggetto notificante deve ricercare il destinatario:

- ✓ presso la casa di abitazione;
- ✓ presso la sede dell'ufficio;
- ✓ nel luogo ove ha sede la propria attività

SE LA RICERCA RISULTA INFRUTTUOSA

Il soggetto notificante consegna l'atto da notificare a:

- ✓ persona di famiglia;
- ✓ persona addetta alla casa, all'ufficio o azienda

IN MANCANZA DELLE SUDETTE PERSONE

La copia dell'atto da notificare è consegnata al:

- ✓ portiere dello stabile dove è l'abitazione, ufficio o azienda;
- ✓ vicino di casa (in caso di assenza del portiere)



CONSEGNA AL "PORTIERE" O AL "VICINO"

- ✓ il soggetto ricevente (portiere o vicino) il plico sottoscrive una ricevuta
- ✓ il soggetto notificante dà notizia al destinatario dell'avvenuta notifica mediante lettera raccomandata

SE NON E' NOTO IL COMUNE DI RESIDENZA

LA NOTIFICA AVVIENE PRESSO IL:

- ✓ comune di dimora;
- ✓ comune di domicilio (se ignota la dimora)

LUOGHI DI NOTIFICA



- **CASA DI ABITAZIONE** - luogo ove il destinatario abita stabilmente, anche se non è proprietario o titolare del relativo rapporto di locazione (Cfr. Punzi C., Notificazione, Enciclopedia del Diritto);
- **UFFICIO** - luogo ove il notificando svolge abitualmente, e non occasionalmente, la propria attività lavorativa; si considera tale non solo quello di cui il destinatario sia titolare, ma anche quello dove presta comunque servizio (Cfr. Cass., sent. n. 6886/86; n. 7329/93);
- **LUOGO DI ESERCIZIO DELL'INDUSTRIA O COMMERCIO** - luogo in cui il destinatario svolge un'attività di cui è titolare (Cfr. Punzi C., Notificazione, Enciclopedia del Diritto)

LUOGHI DI NOTIFICA



La notificazione nel luogo in cui il destinatario ha l'ufficio o dove esercita l'industria o il commercio non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario. (Cass., sent. n. 17903/2010; n. 15938/2008)

ORDINE DEI LUOGHI di NOTIFICA - CO. 1 e CO. 6 -



- ✓ è **TASSATIVO** (Cass., sent. n. 24544/2008; n. 17903/2010; n. 21778/2008; n. 1753/2005; n. 11734/2002);
- ✓ l'ordine preferenziale non opera nel caso in cui la residenza e il domicilio si trovino nello stesso comune, sicchè la notifica può avvenire alternativamente (Cass., sent. n. 1753/2005; n. 11077/2002; n. 2266/2010)

**SUCCESSIONE PREFERENZIALE DELLE PERSONE
CONSEGNATARIE DELL'ATTO DIVERSE DAL
DESTINATARIO**



- ✓ è **TASSATIVA** (Cass., SS.UU., sent. n. 11332/2005; Cass., sent. n. 13625/2004);
- ✓ il passaggio da una categoria all'altra presuppone l'assenza, l'incapacità o il rifiuto dei consegnatari che si trovano in posizione di precedenza;
- ✓ l'inosservanza dell'ordine, come la mancata attestazione del suo rispetto determinano la nullità della notifica (Cass., sent. n. 1097/2000)

PERSONE DIVERSE DAL DESTINATARIO



➤ **PERSONA DI FAMIGLIA** - facendo ricorso ad una interpretazione estensiva del termine, si è ritenuto sufficiente la sussistenza di un rapporto di convivenza di fatto, anche temporaneo, tra persone legate da vincoli di parentela. Viene ritenuto non necessario un rapporto di stabile coabitazione, purché non del tutto occasionale momentaneo, alla concorrenza di un rapporto di parentela o di affinità che faccia presumere che l'atto verrà portato a conoscenza del destinatario (Cfr. Cass., sent. n. 5729/2012; n. 23368/2006; n. 7706/2005; n. 6270/2005; n. 187/2000). Il concetto di persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza nel senso stretto di appartenenza allo stesso nucleo familiare (Cfr. Cass., sent. n. 21362/2010; n. 16444/2009; n. 10955/2009)

ADDETTO ALLA CASA, ALL'UFFICIO O ALL'AZIENDA - soggetti che svolgono abitualmente, nei luoghi previsti dalla norma, un'attività lavorativa non occasionale, tuttavia senza che si riveli necessario un vincolo di dipendenza o di subordinazione, ma comunque tale da far presumere che il consegnatario porterà a conoscenza del destinatario l'atto ricevuto (Cfr. Cass., sent. n. 239/2007; n. 14792/2005; n. 1605/2005; n. 1219/2003)



Cass., sent. 13.04.2005, n. 7706 – SOGGETTI LEGITTIMATI

"... legittimato a ricevere l'atto da notificarsi, per conto del destinatario assente, è chiunque si trovi con lui, pur non coabitando o convivendo, in rapporto personale o di interessi tale da far escludere la eccezionalità o la mera occasionalità della sua presenza nella casa e da rendere certo, secondo un giudizio di normalità, che una volta assunto l'incarico di trasmettere l'atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo esegua effettivamente e fedelmente in tempi e modi adeguati a realizzare lo scopo della notificazione (v. Cass. 12.4.1983, n. 2572; Cass. 20.11.1975, n. 3898). "Persone di famiglia", ai sensi e per gli effetti di cui alla citata norma, devono intendersi cioè non soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto, ma anche gli altri parenti ed affini, non legati da un rapporto stabile di convivenza, purchè la loro presenza nella casa di abitazione del destinatario dell'atto non sia del tutto occasionale (v. Cass. 24.7.2000, n. 9658; Cass. 8.1.1997, n. 73)". (ID. Cass., sent. n. 10955/2009; n. 9277/2012; n. 16817/2012)



Cass., sent. 31.05.2013, n. 13778 – PERSONA DI FAMIGLIA

"Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di questo giudice di legittimità (che il collegio condivide, non ravvisando valide ragioni per discostarsene), la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela - al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità - nè l'ulteriore requisito della convivenza - non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c. -, "risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità), tale da giustificare la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario" (v. tra le altre Cass. n. 1331 del 2000; Cass.n. 8597 del 1997; Cass. n. 3936 del 1992) e che, in ogni caso, resta a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto "l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevinò le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo" (v. Cass. n. 615 del 1995 e n. 5109 del 1999; da ultimo Cass. Trib. 23368/2006 e Cass. Lav. 21362/2010)"

GIURISPRUDENZA

Cass., ord. 1.08.2013, n. 18492 - PERSONA ADDETTA ALL'UFFICIO

"Si veda, per tutte (senza che il riferimento a diversa figura soggettiva alteri la correttezza del principio e la sua applicabilità al caso qui in esame) Cass.Sez. L, Sentenza n. 239 del 10/01/2007: "In caso di notificazione effettuata a norma dell'art. 139, comma secondo, cod. proc. civ., con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario". "

GIURISPRUDENZA

Cass., sent. 19.03.2014, n. 6378 - CONSEGNA DELL'ATTO A UN PARENTE DEL DIFENSORE DEL CONTRIBUENTE

"... al riguardo va, infatti, precisato che le persone di cui sopra [art. 139 n.d.r.] si trovano in una posizione che può giustificare la presunzione, in caso di accettazione dell'atto senza esternazione di alcuna riserva, di sollecita consegna dell'atto medesimo al destinatario, e che, a tal fine, la consegna alle suddette persone può avvenire non solo se rinvenute nella casa di abitazione del destinatario dell'atto bensì anche ove siano ritrovate nell'ufficio di questo, oppure dove lo stesso eserciti l'industria o il commercio, senza che per esse sia richiesta la condizione di essere addette alla casa oppure all'ufficio o all'azienda, come per le persone estranee alla famiglia".

Cass., sent. 12.03.2014, n. 5669 – CONSEGNA A PARENTE IN STATO DI INCAPACITÀ NATURALE - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA

"... Non è richiesto all'ufficiale giudiziario di compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità del consegnatario, essendo sufficiente un esame superficiale (Cfr. Cass. 352/1979: "Sulla validità della notificazione di un atto (nella specie ingiunzione fiscale), mediante consegna di copia a mani di familiare capace, ai sensi dell'art 139 secondo comma c.p.v., non incide la circostanza che il destinatario dell'atto medesimo si trovi in situazione di incapacità naturale"). Così questa Corte (Cass.23028/2006) ha evidenziato non essere causa di nullità della notificazione, ex art.139 c.p.c., la mancata indicazione della maggiore età e della condizione di non palese incapacità del consegnatario dell'atto, salva la prova, da parte del destinatario dell'atto, della sua minore età e dello stato di "palese incapacità", non essendo sufficiente a tal fine la prova della circostanze dello stato di mera incapacità naturale, temporanea."

Cass., sent. 27.09.2013, n. 22151 – NOTIFICA AL PORTIERE

"va ribadito il principio in virtù del quale, in caso di notifica nelle mani del portiere (o, come nella specie, del vicino di casa), l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 cod. proc. civ., comma 2 secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita: tale omissione, tuttavia, comporta la nullità (e non l'inesistenza) della notificazione nelle mani del portiere, o del vicino di casa, quando la relazione dell'ufficiale giudiziario sia priva di detta attestazione (Cass., Sez. un. nn. 8214 e 11332 del 2005 e succ. conf.).

SEGUE -



- SEGUE -

"In ordine alla seconda, è consolidato il principio della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la nullità della notifica dell'avviso di accertamento è suscettibile, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di sanatoria per raggiungimento dello scopo attraverso la proposizione del ricorso: questa determina il venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare tale specifico vizio, ma non esplica alcun effetto sui requisiti di validità dell'avviso di accertamento, non potendo quindi impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante; tuttavia, tale decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, non producendo l'inesistenza degli atti impositivi successivamente emanati, va dedotta dal contribuente come specifico vizio nel ricorso introduttivo dinanzi alle commissioni tributarie, dovendo escludersi un potere di declaratoria d'ufficio del giudice (Cass., Sez. un., n. 19854 del 2004 e succ. conf.; da ult., Cass. n. 1088 del 2013)".

(ID. Cass., sent. n. 19417/2010; n. 95/2010; n. 22343/2009; n. 17915/2008; n. 11332/2005)



Cass., sent. 27.09.2013, n. 22151 - NOTIFICA A PERSONA DI FAMIGLIA MA NON ALL'INDIRIZZO DEL DESTINATARIO

"In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza "aliunde" della notificazione dell'atto di citazione non accompagnata dalla costituzione del convenuto. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1). (Sez. 6-2, Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011). In termini analoghi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6817 del 02/07/1999: "In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna".



CONSEGNA AL “PORTIERE” O AL “VICINO”



✓ il soggetto notificante dà notizia al destinatario dell'avvenuta notifica mediante **lettera raccomandata**



L'omissione della **lettera raccomandata** costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità della notifica (Cass., sent. 7465/2006; n. 7816/2006; n. 15315/2006)



**IRREPERIBILITÀ
O RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA**

IRREPERIBILITÀ

Art. 140 - C.P.C.

“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”

AMBITO DI APPLICAZIONE

IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LA NOTIFICA NELLE FORME PREVISTE DAGLI ARTT. 138 E 139 C.P.C.

Irreperibilità del destinatario o irreperibilità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 C.p.c.

Cass., sent. n. 5297/2005; n. 24544/2008; n. 14618/2009; 2929/2007; 24416/2006; n. 14817/2005; n. 10189/2003

SIA NOTO IL LUOGO IN DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO, DOVE LA NOTIFICA PUÒ ESEGUIRSI (Cass., sent. n. 13755/2002)

- IRREPERIBILITÀ RELATIVA -

RISULTANZE ANAGRAFICHE

Costituiscono elementi indiziari superabili con ogni mezzo di prova, incluse le presunzioni semplici (Cass., sent. n. 15221/2012)

È nulla la notifica eseguita presso la residenza risultante dai registri anagrafici, nell'ipotesi in cui il destinatario si sia trasferito altrove e il notificante ne conoscesse, ovvero avrebbe potuto conoscerne con l'ordinaria diligenza, l'effettiva residenza dimora o domicilio. (Cass., sent. n. 11369/06; n. 19670/07; n. 13183/04; n. 16941/03; n. 13755/02)



✓ Al fine di dimostrare la nullità della notifica, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata (Cass., sent. n. 6101/2006; n. 15200/2005; n. 19132/2004)

✓ L'irreperibilità temporanea del destinatario e l'assenza di soggetti abilitati a ricevere la copia dell'atto per suo conto, o l'eventuale rifiuto di questi ultimi, devono risultare espressamente attestati da parte del soggetto notificante a pena di nullità della notificazione, non potendo la suddetta impossibilità essere desunta per implicito dalla forma di notificazione in concreto adottata (Cass., sent. n. 20098/2009; n. 14890/2000 – Sostiene l'inesistenza della notifica Cass., sent. n. 11461/2002)



Cass., sent. 3 settembre 2008, n. 22246

"In tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ., solo quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto".

GIURISPRUDENZA

Cass., sentenza 18 settembre 2009, n. 20098

"il ricorso al procedimento di notificazione di cui all'art. 140 cod. proc. civ. richiede che l'organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme di cui all'art. 139 cod. proc. civ. descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio".

SINGOLI ADEMPIMENTI

DEPOSITO DI COPIA DELL'ATTO DA NOTIFICARE PRESSO LA CASA DEL COMUNE dove la notificazione deve eseguirsi

AFFISSIONE DI UN AVVISO DEL DEPOSITO ALLA PORTA dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda

NOTIZIA AL DESTINATARIO A MEZZO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO



ADEMPIMENTI



- ✓ Tutti gli adempimenti devono trovare esecuzione, ancorchè non necessariamente nello stesso giorno, quantomeno nel medesimo contesto temporale e, dunque, senza intervalli eccessivamente ampi. (Cass., sent. n. 7939/2002; TAR Basilicata, n. 794/2004; TAR Basilicata, n. 192/2003)
- ✓ Tutti gli adempimenti rappresentano formalità essenziali previste a pena di nullità della notificazione (Cass., sent. n. 11713/2011; n. 21769/2009; n. 11461/2002)



Cass., sent. 19 novembre 2013, n. 25938 - INVIO RACCOMANDATA INFORMATIVA PRESSO INDIRIZZO DIVERSO DALLA RESIDENZA

“Il ricorso straordinario per cassazione è affidato a due motivi: ... col secondo il vizio di omessa o insufficiente motivazione sul fatto costituito dall'avvenuta ricezione della raccomandata ex art. 140 C.P.C.. Sostiene il ricorrente che quest'ultima risulterebbe spedita ad un indirizzo diverso da quello di sua residenza e del tutto estraneo alla sua sfera soggettiva ... Il ricorso appare manifestamente fondato e perciò va accolto”.



ADEMPIMENTI



- ✓ l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento non può essere effettuata ad opera di un'agenzia di recapito privata (Cass., sent. n. 2262/2013; n. 11034/2008; n. 11095/2008; n. 22375/2006; n. 20440/2006)

GIURISPRUDENZA

Cass., sent. 7.05.2008, n. 11095

"In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che qualora, tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 cod. proc. civ. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio".

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

DOPPIO MOMENTO PERFEZIONATIVO

NOTIFICANTE

DESTINATARIO

C. COST., sent. 14.01.2010, n. 3
C. COST., sent. 22.11.2012, n. 258

✓ AI FINI DELLA DECADENZA – consegna dell'atto all'agente notificatore (Cass., SS.UU., sent. n. 458/05)
✓ AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO "CONOSCENZA LEGALE" – compimento delle attività stabilite dall'art. 140 C.p.c.

giorno del RICEVIMENTO della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (ID. Cass., sent. n. 11713/2011)



AVVISO DI RICEVIMENTO

- ✓ Integra un requisito di validità della notificazione;
- ✓ L'avviso di ricevimento è richiesto dalla legge ai fini della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, diversamente configurandosi la nullità della notificazione (Cass., sent. n. 7809/2010;
- ✓ ALTROVE si sostiene che l'avviso di ricevimento non può più attenere esclusivamente alla prova della regolarità della notificazione, deve, invece, per contro considerarsi un momento strutturale del procedimento, la sua mancata produzione, pertanto, non sarebbe causa di nullità, bensì di inesistenza in suscettibile di sanatoria (Cass., sent. n. 11993/2011)

GIURISPRUDENZA

C. Cost., sent. 22.11.2012, n. 258

"In primo luogo, occorre sottolineare che l'art. 140 cod. proc. civ. richiede non solo che al destinatario sia data notizia del deposito nella casa comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ma anche che l'avviso del deposito sia affisso, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario medesimo. Nel caso in esame, la notificazione sarebbe viziata, ai sensi del predetto articolo, perché l'affissione alla porta del destinatario non risulta essere stata effettuata e perché al vizio derivante da tale omissione non sarebbe applicabile - proprio per il riferito difetto di prova della ricezione della lettera raccomandata - la sanatoria per raggiungimento dello scopo derivante, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla ricezione della lettera informativa del deposito nella casa comunale (ex plurimis, le pronunce della Corte di cassazione, n. 11713 del 2011 e n. 15856 del 2009, che consolidano l'orientamento in precedenza espresso, tra le tante, dalle sentenze n. 14817 e n. 5450 del 2005, nonché n. 8929 del 1998).".

- SEGUE -

- SEGUE -

"In secondo luogo, va osservato che, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., nel testo risultante a séguito della sentenza di questa Corte n. 3 del 2010, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, il giorno del ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (nello stesso senso si è espressa anche la sentenza della Corte di cassazione n. 11713 del 2011, in dichiarata adesione alla citata pronuncia della Corte costituzionale)".

- SEGUE -

- SEGUE -

"la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 cod. proc. civ., ... Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario "relativamente" irreperibile: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l'affissione dell'avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (sentenza n. 3 del 2010 di questa Corte)".

Corte Costituzionale, sentenza 14 gennaio 2010, n. 3

"...mentre il notificante ex art. 140 cod. proc. civ., sia pure subordinatamente al buon esito della notifica, evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, il destinatario - in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti) - soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell'effettiva conoscibilità dell'atto.

Né la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario con la semplice spedizione della raccomandata prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. può ulteriormente giustificarsi con il ritenere che sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette.

- SEGUE -

- SEGUE -

... la disciplina dell'art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata ... E' evidente che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione".

NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE

NOTIFICA A PERSONA GIURIDICA

Art. 145 - C.P.C.

CO. 1 - "La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale "

NOTIFICA A PERSONA GIURIDICA

CO. 2 - "La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale"

CO. 3 - "Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143"

NOTIFICA A PERSONA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE

Art. 58, co. 3 – Dpr. n. 600/73

CO. 3 - "I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività".



Art. 145 c.p.c.

"SEDE"

✓ ai fini della notifica si può fare riferimento indifferentemente sia alla sede legale e a quella effettiva, intesa nel senso del luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano gli organi amministrativi e i dipendenti (Cass., sent. n. 24842/11; n. 21817/2012; n. 6021/09; n. 17590/09), pur quando quest'ultima sia discordante rispetto alla sede indicata nell'atto costitutivo (Cass., sent. n. 10307/2009; n. 24622/2008; n. 17014/2007) e senza necessità di previo tentativo presso la prima (Cass., sent. n. 2671/2005).

✓ In caso di contestazione circa il difetto di coincidenza fra sede legale e sede effettiva dell'ente destinatario della notificazione, incombe sul notificante l'onere di provare che nel luogo ove si è provveduto alla notificazione abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed operino i suoi organi e dipendenti con poteri direttivi (Cass., sent. n. 22231/04; n. 3620/04)



Art. 145 c.p.c.

"SEDE"

✓ se la notifica è eseguita altrove, ancorchè presso una **filiale**, o presso un ufficio periferico e distaccato, la notifica è nulla (Cass., sent. n. 9813/2002)

✓ In ipotesi di **incorporazione**, l'estinzione della società incorporata, implica la nullità delle notificazioni eseguite presso il luogo ove essa aveva sede, non divenuto sede della società incorporante (Cass., sent. n. 10157/2004)

✓ La **trasformazione** di una società in altra di nome diverso, non comporta l'estinzione di un soggetto giuridico e la nascita di uno nuovo, con la conseguenza che deve ritenersi valida la notifica eseguita alla società nella sua originaria denominazione, presso una sede non secondaria della società stessa (Cass., sent. n. 12752/2003; n. 26/2002)



Art. 145 c.p.c.



“SEDE”



✓ la messa in **liquidazione della società**, non comporta la perdita della capacità processuale della medesima ma il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore, per cui la notificazione potrà alternativamente avvenire presso la sede della società ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente (liquidatore) quando ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale (Cass., sent. n. 21681/2012; Cass., sent. n. 14338/2013; n. 22977/2010)



NOTIFICA PRESSO LA SEDE



SENZA ORDINE PREFERENZIALE (Cass., sent. n. 11804/2002):

- ✓ Rappresentante
- ✓ Persona incaricata alla ricezione

● IN MANCANZA (in via subordinata)

- ✓ Persona addetta alla sede (non implica necessariamente un rapporto di lavoro o comunque di carattere stabile con l'ente - Cass., sent. n. 15798/10; n. 19582/09; n. 29879/08; n. 24622/08)

- ✓ Portiere dello stabile

NOTIFICA PRESSO LA SEDE



CASS., sent. 22 gennaio 2014, 1238

“per la validità della notificazione a persona giuridica, non è sufficiente che copia dell’atto sia consegnata a persona qualificatasi come ‘incaricata della ricezione’, essendo necessario l’ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede del destinatario”.

Art. 145 c.p.c. IN VIA ALTERNATIVA ALLA NOTIFICA PRESSO LA SEDE è CONSENTITA



NOTIFICA alla PERSONA FISICA CHE RAPPRESENTA L'ENTE



CONDIZIONE

nell’atto da notificare DEVE essere indicata la qualità e DEVE esserne specificata la residenza, domicilio e dimora abituale



✓ La notifica può essere eseguita anche ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 C.p.c.

✓ Il rappresentante deve risiedere nel comune di domicilio fiscale della società, in quanto il notificatario è comunque la società stessa e non il legale rappresentante (Cass., sent. n. 8637/2012; n. 15856/2009; n. 3618/2006 – CONTRA – Cass., sent. 19076/09; n. 12373/02)

**NOTIFICA AD ENTI SENZA PERSONALITÀ
GIURIDICA**



LA NOTIFICA VIENE ESEGUITA

✓ **presso la sede** in cui si svolge l'attività in modo continuativo (Cass. sent. n. 20104/06; n. 7139/03; n. 8402/00), pur se vi è divergenza tra la sede effettiva e quella ufficiale risultante dall'atto costitutivo (Cass., sent. n. 10307/09; n. 1092/05);

OVVERO

✓ **alla persona fisica** che rappresenta l'ente qualora nell'atto ne sia indicata la qualità e siano specificati residenza domicilio e dimora abituale

**NOTIFICA AD ENTI SENZA PERSONALITÀ
GIURIDICA**



CASI

✓ **SOCIETÀ DI FATTO** - la notifica si considera eseguita ritualmente mediante la consegna della copia dell'atto anche ad uno solo socio nel suo domicilio (Cass., sent. n. 15538/02; n. 9094/02);

✓ **IMPRENDITORE INDIVIDUALE** - destinatario della notifica è l'imprenditore con conseguente applicabilità degli artt. 138 ss. C.p.c. (Cass., sent. n. 8603/96);

✓ **SOCIETÀ DI PERSONE** - è valida la notifica nei confronti del socio in veste di legale rappresentante dell'ente (Cass., sent. n. 10606/2003);

✓ **S.A.S.** - la notifica eseguita nelle mani del socio accomandante non spiega effetto né nei confronti della società, né nei confronti del socio accomandatario, unico legittimato a rappresentare la società (C.T.P. Livorno, sent. n. 585/88)

IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LA NOTIFICA

- CO. 3 -



**SE LA NOTIFICA NON PUÒ ESSERE ESEGUITA A NORMA DEL CO.
1 E 2
LA NOTIFICA**



- ✓ **PERSONA FISICA** che rappresenta l'ente
- ✓ **indicata nell'atto**
- ✓ **anche ai sensi dell'art. 140 o 143 C.p.c.**



LA NOTIFICA, IN CASO DI IRREPERIBILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 140 C.P.C. PUÒ ESSERE ATTIVATA SOLO IN VIA RESIDUALE E SOLO NEI CONFRONTI DELLA PERSONA FISICA CHE RAPPRESENTA L'ENTE, NON PUÒ ESSERE MAI ATTIVATA DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ENTE.

RELAZIONE DI NOTIFICA

RELATA DI NOTIFICA

Art. 148 – C.P.C.

CO 1 - L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

CO. 2 - La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario

RELAZIONE DI NOTIFICA

- ✓ **Rappresenta elemento essenziale affinché il procedimento di notificazione possa conseguire il suo scopo, “offrendo la giuridica certezza dell'avvenuta trasmissione dell'atto secondo le modalità previste dalla legge”** (Cfr. Balena, “Notificazione e comunicazione”, DI. IV civ. XII, Torino, 1995)
- ✓ **Ha natura di atto pubblico dotato di presunzione di legittimità, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni** (Cass., sent. n. 4193/2010; n. 1856/2001)
- ✓ **Spiega piena efficacia probatoria fino a querela di falso della data di esecuzione della notifica, del compimento delle attività indicate dal co. 2, della contestazione di fatti avvenuti in presenza dell'agente notificatore e del ricevimento delle dichiarazioni prese** (Cass., sent. n. 12197/2011; n. 15199/04; n. 4590/00)

RELAZIONE DI NOTIFICA - CONTENUTO



- ✓ **ILLEGIBILITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE dell'Agente notificatore** – non comporta inesistenza della notifica, salvo l'impossibilità dell'identificazione delle sue generalità (Cass., sent. n. 10186/2003)
- ✓ **OMESSA SOTTOSCRIZIONE dell'Agente notificatore** – dà luogo ad inesistenza della notifica (Cass., sent. n. 24442/2008)
- ✓ **DATA DELLA NOTIFICA** – la notifica deve considerarsi nulla, e comunque deve desumersi soltanto dalle risultanze dell'atto consegnato non da documenti estrinseci (Cass., sent. n. 20357/2007; n. 3230/2005). Ed ancora, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 398/2012 ha precisato che *“in caso di mancata indicazione della relativa data di consegna nella copia, della cartella in possesso del destinatario, alla nullità insanabile della notifica consegue la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione”*

RELAZIONE DI NOTIFICA - CONTENUTO



- ✓ **MANCATA APPOSIZIONE DELLA RELATA NELLA COPIA DELL'ATTO** – non comporta nullità della notifica (C.T.R. Puglia, sent. n. 67/05; C.T.P.Treviso, sent. n. 32/04; Cass., sent. n. 3638/83)



- ✓ **DISCORDANZA TRA RELAZIONE APPOSTA SULL'ORIGINALE E SULLA COPIA** – salva la possibilità di esperire la querela di falso per contestare l'uno o l'altra relazione “occorre fare riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario” (Cfr. Cass. sent. n. 11943/2012; n. 14375/2010; n. 1210/2007; n. 4358/2001; n. 14686/2007; n. 3767/2004)

NOTIFICA agli EREDI

NOTIFICA AGLI EREDI

ART. 65 "Eredi del contribuente" - Dpr. n. 600/73:

Co. 1 - Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Co. 2 - Gli eredi del contribuente devono comunicare all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Co. 3 ...

Co. 4 - La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.



MORTE DEL DANTE CAUSA



1. EREDI RISPONDO IN SOLIDO DELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE IL CUI PRESUPPOSTO SI E' VERIFICATO ANTERIORMENTE IL DECESSO DEL DANTE CAUSA



2. EREDI COMUNICA (direttamente o con lettera A/R) **ALL'UFFICIO DELLE IMPOSTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE: le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale**



**NOTIFICA DEGLI ATTI INTESTATI AL
DANTE CAUSA**



- **È EFFETTUATA IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI**
- **PRESSO L'ULTIMO DOMICILIO DEL DANTE CAUSA**
- **ED E' EFFICACE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI CHE, ALMENO 30 GIORNI PRIMA, NON ABBIANO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO**

Cass., sentenza n. 3225/2007

"occorre a questo punto richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12210/1995; n. 3865/2001 ; n. 11447/2002 e segnatamente n. 10659/03) secondo la quale nel sistema di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, è previsto (comma 2) a carico degli eredi del contribuente un **obbligo di comunicazione** (del decesso del contribuente e del nominativo degli eredi) che è diretto (non a rendere tout court efficace la notifica a mani di uno degli eredi di un avviso di accertamento il cui destinatario sia deceduto, bensì) a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi stessi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa. Alla luce di tale disposizione due sono le possibili alternative che l'Amministrazione finanziaria si trova di fronte qualora debba notificare un avviso di accertamento ad un contribuente che sia deceduto: SE è stata eseguita la comunicazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, **gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato;**

- SEGUE -

- SEGUE -

SE, invece, tale comunicazione non sia stata eseguita, **gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui sopra (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4).** Per l'applicazione di questo procedimento alla notifica del ruolo Vd. Cass. 8272/06".



NOTIFICA AGLI EREDI

COMUNICAZIONE ESEGUITA

GLI ATTI VANNO NOTIFICATI:

- personalmente e nominativamente agli eredi
- presso il domicilio comunicato

COMUNICAZIONE NON ESEGUITA

GLI ATTI SONO DIRETTI:

- impersonalmente e collettivamente agli eredi
- presso l'ultimo domicilio del de cuius



CASS., sent. 1.06.2007, n. 12886

“... la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente non costituisce "un dato puramente formale" ma "va ad incidere in realtà sul momento strutturale del rapporto tributario che ... non è evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente" per cui "dal mancato rispetto del procedimento notificatorio predisposto dalla norma deriva la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento". ... Questa Corte, però, ha anche precisato (Cass., trib., 15 settembre 2003 n. 13504) che "il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65 considera espressamente, e disciplina di conseguenza, la sola ipotesi in cui la morte del soggetto passivo del rapporto giuridico tributario sia nota all'Ufficio": l'adozione del procedimento notificatorio previsto da detta norma, infatti, suppone di necessità che l'amministrazione abbia acquisito "la notizia della morte del contribuente", ovvero sia comunque a conoscenza (come risulta essersi positivamente verificato in alcune fattispecie oggetto delle decisioni di legittimità innanzi indicate) del decesso del contribuente perchè, in caso contrario, non sussiste cfr. Cass., 1^a, 24 agosto 1994 n. 7494, per la quale la "situazione" de qua,

- SEGUE -

- SEGUE -

in sostanza, non è "dissimile a quella che si verifica nell'ipotesi di notificazione dell'impugnazione alla parte defunta dopo la pubblicazione della sentenza, la cui validità è stata da tempo affermata nel caso in cui l'atto venga indirizzato alla parte indicata nella sentenza se la parte su istanza della quale viene instaurato il giudizio di impugnazione non abbia avuto conoscenza legale dell'evento (Cass. 22 aprile 1974 n. 1156)" "la giuridica possibilità di osservare la formalità della notifica impersonale prevista dalla legge".

GIURISPRUDENZA

Cass., sentenza n. 8272/2006

"Quanto alla asserita validità della notifica della iscrizione a ruolo, seguita alla sentenza di secondo grado del 1994, va tenuto presente il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12210/95; 3865/2001; 11447/2002; 13504/2003; 10659/2003), secondo cui la notifica di un atto di accertamento intestato al contribuente deceduto può essere indirizzata collettivamente ed impersonalmente agli Eredi nell'ultimo domicilio del defunto, sempreché gli stessi non abbiano reso note le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale ovvero che l'Ufficio non fosse comunque a conoscenza del decesso; nel caso in esame, la notifica del ruolo intestato ancora al de cuius, di cui all'Ufficio erano noti da tempo non solo il decesso, ma anche i dati identificativi di tutti gli eredi, presso l'ultimo domicilio del defunto e senza indicazione dei nominativi di tutti gli eredi, è causa di nullità dell'atto nel quale non risultano individuate le controparti del rapporto tributario, dovendosi considerare superata la facoltà dell'Ufficio di notifica dell'atto in questione agli Eredi presso l'ultimo domicilio del defunto proprio a causa della piena conoscenza che l'Ufficio aveva delle generalità e del domicilio fiscale dei suddetti eredi".

Cass., sentenza n. 26124/2007

"In tema di notifiche degli atti di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi, in caso di decesso del contribuente, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 65, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non sussiste qualora l'Ufficio sia già in possesso delle necessarie informazioni per procedere alle notifiche presso il domicilio dei singoli eredi, posto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), l'Amministrazione è tenuta ad utilizzare le informazioni comunque pervenute in suo possesso per far giungere i propri atti a conoscenza dei destinatari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto valida la notifica delle cartelle esattoriali eseguite collettivamente ed impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio del contribuente defunto, benché l'avviso di accertamento fosse stato notificato personalmente a ciascun erede). (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Bologna, 14 Febbraio 2001)".

Cass., sentenza n. 26279/2009

"L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non vi è luogo all'applicazione dell'art. 291 c.p.c".

Cass., sentenza 15417/2008

"In caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo comma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Bolzano, 28 Gennaio 2002)".

Cass., sentenza n. 26279/2009

"Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, prevede che la comunicazione, da detta norma prevista, sia "presentata direttamente" o "trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento" onde deve escludersi che la stessa possa essere sostituita da altre fonti di conoscenza indirette. Si è, infatti, ritenuto (Cass. n. 15417/2008) che in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, u.c., non potendo trovare applicazione l'art. 60, u.c., del medesimo D.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La pronuncia di questa Corte, citata dalla ricorrente (Cass. n. 26124/2007), non si pone in contrasto con detti principi avendo ritenuto che l'obbligo della comunicazione ex art. 65 cit., non sussiste nel caso particolare (non ricorrente nella specie) in cui l'Ufficio sia già in possesso delle necessarie informazioni per procedere alle notifiche presso il domicilio degli eredi avendo già notificato l'avviso di accertamento personalmente a ciascuno di essi".

Cass., sent. 9 gennaio 2014 n. 228

"Per effetto della normativa in tema di riscossione dei tributi, infatti, ove si proceda alla riscossione del tributo a carico degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre per la notificazione della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la stessa va notificata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall'art. 65, potendosi diversamente operare la notificazione agli eredi collettivamente cd impersonalmente nel domicilio del defunto ..."

VD. DA ULTIMO – Cass., sent. 8 aprile 2014, n. 8213

NOTIFICA DEGLI ATTI SOSTANZIALI: L'AVVISO DI ACCERTAMENTO

ART. 60 – DPR. N. 600/73

CO. 1 - La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti **MODIFICHE:**

A) la **notificazione** è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;

B) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto

ART. 60 – DPR. N. 600/73

B/BIS) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata; (la disposizione di applica dal 4.07.2006)

ART. 139 C.P.C.

CO. 2 - Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, ...

CO. 3 - In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

CTP CT, sez. 7, sent. 16.05.2013, n. 231 – sez. 9, sent. 12.04.2013, n. 307

ART. 60 – DPR. N. 600/73

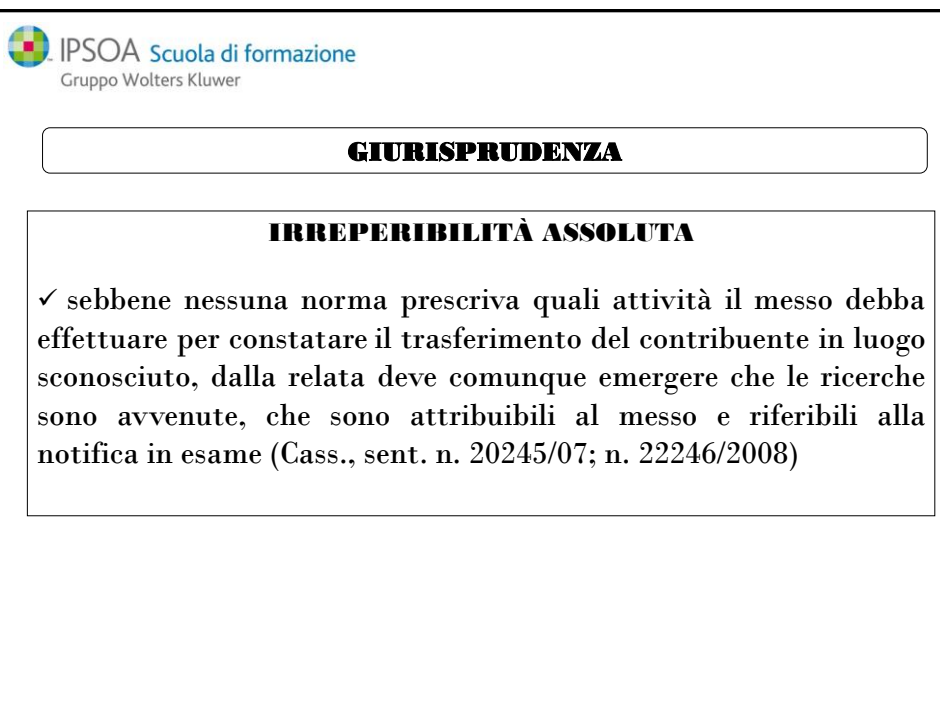
E) IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA

quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

ART. 140 C.P.C.

IRREPERIBILITÀ RELATIVA

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.





ART. 60 – DPR. N. 600/73

F) Le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del Codice di procedura civile non si applicano.



**NOTIFICA a
SOGGETTI NON
RESIDENTI**

ART. 58 – DPR. N. 600/73

CO. 2 – “Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle **non residenti** hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I **cittadini italiani, che risiedono all'estero** in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato”.

CO. 3 – “I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività”.

ART. 60 - DPR. N. 600/73

CO. 4 - Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti:



MEDIANTE SPEDIZIONE DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO:

- ✓ all'indirizzo di residenza estera rilevato dai registri AIRE
- ✓ all'indirizzo della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'art. 2188 C.c.

IN MANCANZA DEI SUDETTI INDIRIZZI, ALL'INDIRIZZO ESTERO INDICATO DAL CONTRIBUENTE:

- ✓ nella domanda di attribuzione del numero di codice fiscale
- ✓ nelle domande di variazione dati e nei modelli di cui al co. 3 primo periodo dello stesso art. 60 (variazioni di indirizzo delle persone giuridiche)



IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA NOTIFICA AI PREDETTI INDIRIZZI:

- ✓ si applicano le disposizioni della lett. e) – IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA



CO. 5 -

“La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni ...”



CO. 5 -

La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO ESTERO

ART. 60, CO. 1. LETT. E/BIS) - DPR. N. 600/73

È facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio:

➤ comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano

MODALITÀ DI NOTIFICA IN TALUNI CASI:

➤ salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento

GIURISPRUDENZA

C.T.R. ROMA - Sent. 22 gennaio 2013, n. 23

"Questo Collegio osserva al riguardo che secondo quanto previsto dall'art. 2 del TUIR il mero fatto che un contribuente sia iscritto nelle anagrafi della popolazione residente rappresenta una presunzione assoluta di residenza fiscale italiana che, quindi, non è suscettibile di prova contraria. Contrariamente, una persona che si iscrive all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), cancellandosi dall'Anagrafe della popolazione residente, non perde automaticamente la residenza fiscale italiana ben potendo la stessa derivare dall'applicazione delle altre regole stabilite dall'art. 2 del TUIR. Anche l'Amministrazione Finanziaria con apposita circolare ha espresso l'avviso secondo il quale "la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'AIRE non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici.

- SEGUE -

- SEGUE -

A ben vedere l'art. 43 c.c. ha chiarito che " la locuzione affari ed interessi di cui al citato art. 43 comma 1 deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di rapporti di natura-patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari sicché la determinazione di domicilio va desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita delle persone". Pertanto l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa è orientata nel senso di ritenere decisivi gli interessi di carattere personale. Nella circostanza la (...) anche se aveva trasferito la residenza all'estero dal 1997, ha mantenuto il centro degli interessi familiari e sociali in (...) e conseguentemente la notifica dell'avviso di accertamento, prima, e la notifica della cartella di pagamento, peraltro subito impugnata, notificati alla persona addetta alla casa è legittima e tempestiva.

- SEGUE -

- SEGUE -

A riprova di quanto affermato vi è la villa sull'(...)', a piena disponibilità della ricorrente, la presenza continua del personale, le polizze assicurative stipulate in Italia nel 2002 e 2003, i movimenti bancari (€ 1.657.000,00 movimentati), l'atto di compravendita stipulato con la figlia nel 1998, l'atto di donazione di un terreno ed in ultimo il tempestivo ricorso inoltrato alla CTP di Roma avverso la cartella di pagamento e di cui è causa. Da quanto evidenziato è incontestabile che la notifica dell'avviso di accertamento è legittima e rituale e attesa la irrilevanza della giustificazione addotta dalla contribuente ai fini dell'impedimento della notifica, l'avviso predetto è divenuto definitivo e inoppugnabile.

(ID. CTR LOMBARDIA, sent. n. 134/2013)

NOTIFICA della CARTELLA DI PAGAMENTO

NORMATIVA

Art. 26 - Dpr. n. 602/73

CO. 1 - "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

CO. 2 - La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile (*comma aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*) .

CO. 3 - Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

CO. 4 - Nei casi previsti dall'art. 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

CO. 5 - Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

CO. 6 - Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

SOGGETTI ABILITATI



- ✓ **Ufficiali della riscossione**
- ✓ **Altri soggetti abilitati dall'Agente della riscossione nelle forme previste dalla legge**
- ✓ **Messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, previa convenzione con il comune**

SOGGETTI IRREPERIBILI



ART. 26, co. 4 - DPR. N. 602/73

Nei casi previsti dall'art. 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento SI EFFETTUA CON LE MODALITÀ STABILITE DALL'ART. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel GIORNO SUCCESSIVO a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune

ART. 60, co. 1, lett. e) - DPR. N. 600/73

quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'OTTAVO GIORNO successivo a quello di affissione

**IL LEGISLATORE
PER LA CARTELLA DI
PAGAMENTO**

**IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA
=
IRREPERIBILITÀ RELATIVA**

MODALITÀ DI NOTIFICA
Art. 60, co. 1, lett. e) - Dpr. n. 600/73
(irreperibilità assoluta)

ATTENZIONE
SI PONE UN PROBLEMA NEL CASO DI NOTIFICA A
SOGGETTI TEMPORANEAMENTE IRREPERIBILI, DOVUTO
ALL'APPLICAZIONE DI UNA DIVERSA DISCIPLINA
PREVISTA NEI CASI DI NOTIFICA DI UN AVVISO DI
ACCERTAMENTO O UNA CARTELLA DI PAGAMENTO

IRREPERIBILITÀ RELATIVA

CARTELLA DI PAGAMENTO

Art. 60, co. 1, lett. e)
Dpr. n. 600/73
(irreperibilità assoluta)

AVVISO DI ACCERTAMENTO

Art. 140 C.P.C.

ADEMPIMENTI

- 1.** Deposito del plico alla casa del comune ove deve essere eseguita la notifica
- 2.** Affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune
- 3.** Invio della raccomandata informativa

GARANZIA
EFFETTIVA CONOSCENZA

ADEMPIMENTI

- 1.** Deposito del plico alla casa del comune ove deve essere eseguita la notifica
- 2.** Affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune

NON GARANTISCE
EFFETTIVA CONOSCENZA

VIOLAZIONE
ART. 3 COST.



C. COST. N. 258/2012



**UNIFORMA LE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
DI ACCERTAMENTO E DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO**

IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA

Art. 26, co. 3 - Dpr. n. 602/73

Art. 60, co. 1, lett. e) - Dpr. n. 600/73

IRREPERIBILITÀ RELATIVA

Art. 26, co. 6 - Dpr. n. 602/73 (Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto)

Art. 60, co. 1 - Dpr. n. 600/73 (La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e segg. Del Codice di procedura civile)



ART. 140 C.P.C.



C. COST. 22.11.2012, N. 258

"Siffatta evidente diversità della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto "relativamente" irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell'evocato art. 3 Cost. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è necessario pertanto, nel caso di irreperibilità "relativa" del destinatario, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento. A questo risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (irreperibilità "assoluta").

SEGUE -



- SEGUE -

... deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'impugnato terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", invece che: "Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità "relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 cod. proc. civ.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale - come visto - "Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto" n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 cod. proc. civ., cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973".



GIURISPRUDENZA

Cass., sent. 30.07.2013, n. 18251

"La censure appaiono infondate e da disattendersi, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14316 del 28/06/2011) secondo cui: "In tema di riscossione delle imposte dirette, nell'ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione alla porta del destinatario e invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell'impugnazione della detta cartella, il "dies a quo" della decorrenza del termine deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e l'ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata".

- SEGUE -

- SEGUE -

... non vi è ragione di perseverare nell'affermare la necessaria distinzione tra la procedura di notifica all'irreperibile disciplinata dall'art. 140 c.p.c. e quella disciplinata dal D.P.R. n. 600 del 1972, art. 60 siccome -per effetto dell'interpretazione adeguatrice implicata dalle menzionate pronunce della Corte Costituzionale- entrambe le norme impongono -ormai- la comunicazione per raccomandata dell'avvenuta effettuazione delle formalità di affissione e deposito, senza la quale non può considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio, ciò che appunto è stato rilevato dal giudice del merito come oggetto della prova necessaria che incombe sulla parte notificante, senza che a tal fine rilevi se il giudicante ha identificato la norma precettiva nell'uno o nell'altro dei due articoli menzionati.

- SEGUE -

- SEGUE -

Non resta che ritenere che la Commissione di merito si sia correttamente attenuta al principio di diritto dianzi enunciato, senza che rilevino ai presenti fini le pronunce di questa Corte che sono state menzionate dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi (Cass. 6102/2011; Cass. 22677/2007), atteso che esse si riferiscono alla differente ipotesi in cui "nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è l'abitazione, ufficio o azienda del contribuente", sicchè poi l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Sulla necessaria distinzione della procedura applicabile nelle due diverse ipotesi si veda anche (di recente) Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14030 del 27/06/2011".

NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

NOTIFICAZIONE A MEZZO SERVIZIO POSTALE

Art. 26 - Dpr. n. 602/73: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ... Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto [n.d.r. - Dpr. n. 600/73]".

Art. 60 - Dpr. n. 600/73: "le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile"

Art. 3 - Lg. n. 890/1982: "L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento ... vi appone, altresì, ..., la propria sottoscrizione..."



Art. 14, co. 1 - Lg. n. 890/82:

"La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente *deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile*, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29-9-1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29-9-1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta".

Art. 149 C.p.c. - NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

"Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo servizio postale. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale".



IN NESSUN CASO l'Ente impositore (Agenzia delle entrate - Agente della riscossione), anche qualora intenda avvalersi del servizio postale, POTRA' ESEGUIRE LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO SENZA L'INTERVENTO DI UN SOGGETTO ABILITATO.

Dovrà, ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. a) - Dpr. n. 600/73 e art. 26 - Dpr. n. 602/73 avvalersi necessariamente dell'intermediazione di un soggetto abilitato





GIURISPRUDENZA

IN CONFORMITÀ:

- C.T.P. Catania, sent. 18.09.2012, n. 759; sent. 10.05.2012, n. 473; sent. 14.02.2011, n. 121; sent. 14.04.2011, n. 292; sent. 2.03.2011, n. 129; sent. 31.05.2010, n. 456; sent. 26.04.2010, n. 270; sent. 15.12.2009, n. 949; sent. 13.12.2013, n. 846; sent. 18.04.2013, n. 329;
- C.T.P. Agrigento, sent. 15.11.2012, n. 903; sent. 7.09.2009, n. 501;
- C.T.P. Enna, sent. 9.02.2012, n. 97; - C.T.P. Ragusa, sent. 21.02.2012, n. 168; - C.T.P. Messina, sent. 17.12.2012, n. 714;
- C.T.P. Palermo, sent. 9.01.2012;
- C.T.R. Lombardia, sent. n. 80/2012;
- C.T.P. Bari, sent. 22.02.2012, n. 51;
- Giudice di Pace di Salerno, sent. 20.05.2012;
- C.T.P. Avellino, sent. 12.03.2012, n. 152; - C.T.P. Latina, sent. 283/03/2012;
- C.T.P. Caserta, sent. 15.12.2011, n. 940; sent. 11.05.2011, n. 270;
- C.T.P. Napoli, sent. 12.12.2011, n. 760;
- C.T.P. Matera, sent. 7.10.2010, n. 248;
- C.T.P. Roma, sent. 8.05.2009, n. 178;
- C.T.P. Bari, sent. 22.02.2012, n. 51; sent. 27.02.2012, n. 56



GIURISPRUDENZA

C.T.P. VICENZA, sent. 13 aprile 2012, n. 33

"Va altresì osservato che tutto il discorso di dottrina e giurisprudenza richiamante i principi di ragionevolezza e "del giusto processo", si adatta perfettamente ai vizi di notificazione degli atti processuali, ma meno a quelli di notifica di atti sostanziali direttamente incidenti sul patrimonio del contribuente, i quali si perfezionano proprio con la notifica rituale, quale non può essere considerata quella effettuata direttamente da soggetto ad essa non legittimato, tenuto conto del fatto che, se la mancanza di un elemento "oggettivo" della notificazione eseguita a mezzo posta (ad esempio, la mancanza della relata di notifica) dà luogo (secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ad una mera irregolarità (o, secondo altre pronunce, ad una nullità sanabile), INVECE quella di un requisito "soggettivo", quale l'abilitazione ad eseguire la notifica ne determina inevitabilmente l'inesistenza (vizio mai sanabile; (vedasi Cass. n. 24442 del 9 luglio 2008); ciò tanto più quando si tratti (come nel caso di specie) della notifica di un atto avente natura recettizia, il quale soltanto a seguito di un procedimento notificatorio giuridicamente corretto, può considerarsi legalmente conosciuto dal soggetto passivo destinatario, sicché solo quando l'attività notificatoria sarà stata portata a compimento dai soggetti ai quali ne compete l'esercizio, ed entro i prescritti limiti temporali, potrà considerarsi, almeno in ordine a detti profili, immune dalla censura di giuridica inesistenza".

C.T.P. Campobasso, sent. 21 febbraio 2013, n. 36

"Può quindi affermarsi che sino ad oggi la Suprema Corte non ha mai direttamente affrontato e risolto con una qualche motivazione la questione (sulla quale vi è contrasto tra i giudici di merito) della legittimazione dell'Agente della riscossione per la notifica diretta con il mezzo della posta degli atti di sua competenza dopo l'entrata in vigore (01/7/1999) del D.lgs n.46/1999 che, come si è già detto, eliminò dall'art. 26, 1 comma del DPR 602/73, dopo le parole mediante invio, l'inciso da parte dell'esattore. ... la S.C. si è limitata ad affermazioni apodittiche ed indimostrate circa la possibilità di notifica diretta da parte dell'A.d.R., anche perché il problema giuridico che le era stato sottoposto concerneva unicamente la validità dell'avviso di ricevimento della notificazione effettuata con la posta, problema da essa risolto, come si è visto, attribuendo al predetto avviso la natura di atto pubblico facente fede fino a querela di falso, e tanto in base al presupposto della notifica effettuata dall'organo previsto dalla legge (ovvero non dall'esattore come espressamente indicato nella sentenza 11708/2011 richiamata nelle successive sentenze).

SEGUE -

- SEGUE -

Conclusivamente questo giudicante ritiene che la omessa intermediazione di uno dei soggetti abilitati dalla legge (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge o, previa eventuale convenzione tra Comune e Concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale) ad effettuare la notifica col mezzo della posta della cartella di pagamento, o di qualsiasi altro atto di competenza del Concessionario della riscossione, configuri un'ipotesi di giuridica inesistenza della notificazione che inficia, per assoluta nullità derivata, la cartella di pagamento, attesa la natura recettizia della stessa, con impossibilità, trattandosi di inesistenza, di configurare alcun tipo di sanatoria".

DA ULTIMO: C.T.P. Campobasso, sent. 21 gennaio 2014, n. 10

GIUDICE DI PACE DI LECCE, sent. 31 agosto 2012, n. 3339

"Con riferimento alla omessa qualifica del soggetto che ha espletato l'attività di notifica, si osserva che la cartella esattoriale, rivestendo la veste di precetto (in tal senso Cass. 4.5.2012 n. 6721), è subordinata, con riferimento al processo notificatorio a tutte le regole della notifica dell'atto di precetto, ossia l'indicazione di chi effettua la notifica e la sua qualifica che gli consente di effettuare la notificazione, anche a mezzo servizio postale.

Nel caso in esame, nella parte relativa alla relata di notificazione non compare neanche il nominativo di chi ha notificato la cartella opposta, così ingenerando seri dubbi sulla legittimità del notificatore all'espletamento di un'attività complessa come quella del procedimento notificatorio.

L'art 26 del DPR 602/73, riprendendo quanto previsto dagli artt. 136 e ss. C.p.c., prevede espressamente che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ... annulla la cartella esattoriale opposta".

ATTENZIONE

CASS., sent. 19 settembre 2012, n. 15746

"Osserva al riguardo il collegio che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ANCHE DIRETTAMENTE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia adottata come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 2011/11708)". (In termini Cass., sent. 17 gennaio 2013, n. 1091)

ATTENZIONE

CASS., sent. 19 marzo 2014, n. 6395

"Il fatto che, nel caso concreto, a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l'agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, co. 1, prima parte), non rileva, dunque, in alcun modo ai fini della validità della notifica della cartella, posto che tale modalità di notifica a mezzo posta – alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, co. 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati – resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. ... del tutto irrilevante. ... è il fatto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del co. 1 della disposizione succitata, ... considerato che la norma non prevede affatto - ... - che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli su indicati".

ATTENZIONE

Cass., Ord. 08.11.2013, n. 25128

"Così riconfinato, il motivo di impugnazione appare manifestamente infondato, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011) secondo cui: "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata".



PROCEDURA DELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA

Lg. n. 390/1982

L'AGENTE NOTIFICATORE

1) art. 3 - APPONE LA RELATA sull'originale e sulla copia facendo menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con ricevuta di ritorno

2) art. 3 - PRESENTA ALL'UFFICIO POSTALE COPIA DELL'ATTO DA NOTIFICARE IN BUSTA CHIUSA apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario e del numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio.

3) art. 3 - CONTEMPORANEAMENTE PRESENTA L'AVVISO DI RICEVIMENTO COMPILATO con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico.



4) art. 4 - SPEDIZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO IN RACCOMANDAZIONE, munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario

art. 4

AVVISO DI RICEVIMENTO

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione

RELATA DI NOTIFICA



PRIMO ORIENTAMENTO

➤ l'omessa compilazione della relata costituisce una mera irregolarità o comunque un'ipotesi di nullità, siccome la sua funzione sarebbe assorbita dall'avviso di ricevimento (Cass. sent. n. 834/2010; n. 15948/2010; n. 11350/2012)

SECONDO ORIENTAMENTO (minoritario)

➤ considera la compilazione della necessaria atteso che anche nel procedimento notificatorio a mezzo posta l'attività dell'agente notificante è fondamentale e non può essere totalmente assorbita da quella dell'agente postale (CTP Parma, sent. n. 18/2013)

AVVISO DI RICEVIMENTO



✓ **COMPILAZIONE/SOTTOSCRIZIONE** - Deve ritenersi **inesistente la notificazione** eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale laddove l'avviso di ricevimento del plico raccomandato non rechi la sottoscrizione dell'ufficiale postale in ordine agli adempimenti ivi eseguiti. (Cfr. Cass., sent. 8.11.2013, n. 25138)

✓ **VALENZA PROBATORIA** - **Cass., sent. n. 3065/2003** - “a condizione che esso sia sottoscritto – a pena la sua nullità/inesistenza – dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso assimilabile a quella ipotizzabile per la relata di notifica eseguita dallo stesso ufficiale giudiziario”

**AVVISO DI
RICEVIMENTO**

PROVA - Cass., SS.UU., sent. n. 627/2008 – “in relazione alla notificazione a mezzo posta per il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, è necessario ch'egli abbia ricevuto l'atto o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità; e che l'unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione, nonchè della data in cui essa è avvenuta e dell'identità ed idoneità della persona cui il plico sia stato consegnato è la ricevuta di ritorno della raccomandata (L. n. 890 del 1982, art. 149 cit., e art. 4, commi 3 e 8); ovvero, per il caso di suo smarrimento o distruzione, il duplicato rilasciato dall'ufficio postale. ... il notificante non ottemperi all'onere di depositare in giudizio la ricevuta di ritorno, l'impugnazione è inammissibile (salvo che sia riproposta nel termine per l'impugnazione e prima che sia dichiarata l'inammissibilità), “perchè il mancato completamento del procedimento notificatorio determina l'inesistenza della notifica (Cass. 2722/2005)”

AVVISO DI RICEVIMENTO

PROVA - Cass., sent. 20 dicembre 2013, n. 28521 – DISTINTA DI POSTALIZZAZIONE - “Ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (applicabile *ratione temporis*) ... dal tenore letterale della disposizione normativa invocata, che il termine “comunicazione” usato, se non richiede le forme procedurali della notificazione, presuppone, pur sempre, la natura ricettizia dell'atto con la conseguenza che l'avvenuta produzione in giudizio dell'elenco delle raccomandate spedite dall'Amministrazione, in mancanza di prova alcuna dell'effettiva ricezione dell'atto, è inidonea allo scopo”.

AVVISO DI RICEVIMENTO



CONTENUTO – C.T.R. Messina, sent. 23 aprile 2014, n. 1401 - “Non resta a questa commissione ... che attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte ... “nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento, deducendone che là dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell’Agenzia Postale riportata nell’avviso, non possa ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell’avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata”. **La corte di Cassazione ha in sostanza ritenuto che l’attestazione che l’avviso sia stato lasciato nello stabile di cui è indicata solo la via non servisse a far ritenere compiutamente espletate tutte le necessarie formalità”.**

**PERFEZIONAMENTO
DELLA NOTIFICA**



ENTE NOTIFICANTE



art. 4, co. 4 - I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.



Art. 60, co. 6 – Dpr. n. 600/73 - Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione



DESTINATARIO



Art. 60, co. 6 – Dpr. n. 600/73 - i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (Cass., sent. n. 14861/2012; n. 26022/2010)

**CONSEGNA DEL PIEGO AL DESTINATARIO
- ART. 7 -**



- **MANI PROPRIE** del destinatario, anche se dichiarato fallito
Se la consegna non può essere fatta personalmente
- a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente
- addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario
In mancanza delle persone suindicate
- al portiere dello stabile
- a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario



ADEMPIMENTI

- **SOTTOSCRIZIONE** da parte del ricevente dell'avviso di ricevimento ed il registro di consegna

**CONSEGNA EFFETTUATA A
PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO**

- apposizione della firma del ricevente su entrambi i documenti summenzionati con la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario e con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo
- l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata



GIURISPRUDENZA

- ✓ La notificazione effettuata a mani di persona non identificata e di cui non si attestata la qualifica, implica la nullità qualora il notificante non abbia fornito la prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, dell'esistenza di uno dei rapporti previsti dalla legge (Cass., sent. n. 22069/2004)
- ✓ Nell'ipotesi in cui, pur risultando l'identità del consegnatario ne sia illegibile la qualifica, l'onere della prova è subordinata alla contestazione del destinatario (Cass., sent. n. 1453/2000)
- ✓ E' valida la notifica eseguita mediante consegna di copia a persona di famiglia, senza che nell'avviso sia indicata la qualità di "convivente" potendosi tal elemento presumere dalla sua presenza nell'abitazione del destinatario, salva la prova contraria (Cass., sent. n. 23578/07; n. 1508/05; n. 18085/2013)

RIFIUTO DEL PIEGO O DI FIRMARE L'AVVISO DI RICEVIMENTO - ART. 8 -



- **SE** il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego
- **SE** il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego,



ADEMPIMENTI

L'AGENTE POSTALE

➤ fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.



La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta

**RIFIUTO DEL PIEGO - IRREPERIBILITÀ
TEMPORANEA
- ART. 8 -**

- ↓
- **SE** abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, **rifiutano di riceverlo**,
 - **SE** l'agente postale non può recapitarlo per **temporanea assenza** del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate

↓

ADEMPIMENTI

- CO. 1 - il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza
- CO. 2 - Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere - affisso alla porta d'ingresso oppure - immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda

CONTENUTO DELL'AVVISO

- ↓
- ✓ l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica
 - ✓ numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale presso cui il deposito è stato effettuato
 - ✓ l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi
 - ✓ l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente (COMPIUTA GIACENZA)
- ↓



✓ **CO. 3 - Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente** in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione

**RIFIUTO DEL PIEGO - IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA
- ART. 8 -**



PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

CO. 4 - La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore

CO. 5 - Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione

CO. 7 - Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso

VARIAZIONE DI DOMICILIO
- ART. 9 -



NELLO STESSO COMUNE

✓ CO. 1 - l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7, alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile, a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario.

✓ CO. 2 - Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito in raccomandazione al mittente.

VARIAZIONE DI DOMICILIO
- ART. 9 -



FUORI DAL COMUNE

✓ CO. 3 - Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione del comune, l'agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente

✓ CO. 4 - Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione. (**IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA**)



GIURISPRUDENZA

- ✓ La sottoscrizione illeggibile del destinatario (o persona delegata) prova l'avvenuta consegna al destinatario medesimo, il quale ove intenda contestare detta sottoscrizione ha l'onere di proporre querela di falso (Cass., sent. n. 395/2012; SS. UU. sent. n. 14617/2010; SS.UU. n. 9962/2010)
- ✓ la notificazione secondo le forme dell'art. 8, postula, a pena di nullità, il previo accertamento e la conseguente documentazione nell'avviso di ricevimento ad opera dell'ufficiale postale, sia della temporanea assenza del destinatario, sia della mancanza o dell'assenza delle altre persone abilitate a ricevere il plico (Cass., sent. n. 25031/2008)
- ✓ l'erronea restituzione del plico al notificante, senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 8, co. 2 e 3 è causa di nullità sanabile con effetti ex nunc (Cass., sent. n. 17023/2011)

GIURISPRUDENZA

RITIRO DEL PIEGO PRESSO L'UFFICIO POSTALE DA PERSONA DELEGATA

Cass., sent. 18.07.2013, n. 17561

«...infatti, ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del plico depositato nell'ufficio postale, a causa dell'assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul plico postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna. A tanto deve aggiungersi che l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relazione di notifica, costituendo, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona cui la consegna medesima figura effettuata e che ha sottoscritto l'avviso anzidetto,

- Segue -

- Segue -

riveste natura di atto pubblico e, quindi, risulta munito della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la propria sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza, onde il destinatario di un simile avviso, là dove intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze di quest'ultimo, affermando (come nella specie, tra l'altro) che la consegna sia stata effettuata a persona non in possesso di apposita delega scritta, ha l'onere, se intende contestare quanto risulta dal predetto avviso, di impugnare lo stesso a mezzo di querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza del detto agente (Cass. 8 febbraio 2001, n.1783; Cass. 1 marzo 2003, n. 3065; Cass. 27 aprile 2004, n. 8032; Cass.22 aprile 2005, n. 8500).

NOTIFICA
DeH'AVVISO DI ACCERTAMENTO
ESECUTIVO

NORMATIVA

Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010

Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) EMESSI a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

SEGUE -

NORMATIVA

SEGUE -

L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

NORMATIVA

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi *decorsi sessanta giorni dalla notifica* e devono espressamente recare l'avvertimento che, *decorsi trenta giorni* dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

ASPETTI PECULIARI

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi *decorsi sessanta giorni dalla NOTIFICA* e devono espressamente recare l'avvertimento che, *decorsi trenta giorni* dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, ...

1

ATTO NOTIFICATO = ATTO RECETTIZIO

2

**NOTIFICA ATTI SUCCESSIVI (EX ART. 68 - D.Lgs. n. 546/92)
TITOLO ESATTIVO**



**EFFICACIA "CONSTITUTIVA"
DELL'ATTO IMPOESATTIVO**



**PERFEZIONAMENTO
DELL'ATTO IMPOESATTIVO**



ASPETTI PECULIARI: segue

NOTIFICA ≠ COMUNICAZIONE

VIZIO DI NOTIFICA: - intermediazione dell'agente della notificazione (soggetto abilitato);
- essenzialità della "relata" di notifica;

VIZIO DI NOTIFICA = VIZIO DELL'ATTO STESSO

INAPPLICABILITÀ DELLA SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO ex art. 156 C.p.c. (pluridirezionalità effettuale e diversità di funzioni dell'atto "impo-esattivo")

ASPETTI PECULIARI: segue

NOTIFICA

- 1. Termini per l'impugnazione;**
- 2. Termine per la trasformazione in titolo esecutivo;**
- 3. Termine per il pagamento complessivo o in caso di presentazione del ricorso di 1/3 delle somme dovute;**
- 4. Termine per la maggiorazione degli interessi di mora;**
- 5. Termine per la riscossione straordinaria in caso di fondato pericolo;**
- 6. Termine per l'affidamento in carico agli Agenti della riscossione;**
- 7. Termine di un anno successivamente al quale l'espropriazione forzata non può essere iniziata senza essere preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 - Dpr. n. 602/73**

OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO IMPO-ESATTIVO
(atto presupposto)

NOTIFICA DELL'ATTO SUCCESSIVO
(atto derivato)

POSSIBILI STRATEGIE DIFENSIVE

ES.: FERMO ED IPOTECA

1. Omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (atto presupposto);
2. Vizi propri dell'atto.

ES.: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

1. Impugnare il pignoramento presso terzi (**VEICOLO**) davanti al giudice tributario per omessa rituale notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (ATTO PRESUPPOSTO) chiedendone l'annullamento di quest'ultimo.
2. Conviene impugnare il pignoramento presso terzi entro 20 giorni per eventualmente riassumere davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui il giudice tributario pronunci il proprio difetto di giurisdizione. In taluni casi, può richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione SS. UU. n. 4636/2007.
3. Opposizione agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 C.p.c.; art. 57 - Dpr. n. 602/73; C.T.P. Reggio Emilia, sent. 17.04.2013, n. 98
4. Azione di risarcimento danni contro l'Ente impositore per la lesione patrimoniale subita

NOTIFICA A SOCIETÀ ESTINTA

DISCIPLINA

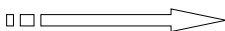
D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 in vigore dal 1 gennaio 2004

Art. 2495 c. c. che ha sostituito il previgente art. 2456 c.c.:

"1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

2. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".

Cancellazione



**Estinzione
Natura costitutiva**

**Presenza di
rapporti giuridici**



**I creditori sociali non
soddisfatti possono far
valere i loro crediti
nei confronti dei soci**

**CASS., SEZIONI UNITE
SENTENZA 22 FEBBRAIO 2010,
NN. 4060, 4061, 4062
CONFERMATI DALLA
SEZIONI UNITE
12.03.2013 nn. 6070, 6071, 6072**

PRINCIPI DI DIRITTO

ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ



La cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali ne comporta l'estinzione, indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti

RETROATTIVITÀ DELL'ART. 2495 C.C.



L'art. 2495 c.c. è una norma innovativa e ultrattiva, che disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), ferma peraltro in tal caso l'operatività dell'estinzione, non dall'iscrizione, ma dalla data anzidetta

PRINCIPI DI DIRITTO

ESTENSIONE ALLE SOCIETÀ DI PERSONE

Anche per le società di persone, pur avendo in tal caso l'iscrizione nel registro delle imprese natura meramente dichiarativa, con la pubblicizzata cancellazione si realizza il venir meno della loro capacità e della loro legittimazione negli stessi limiti temporali sopra indicati, anche se perdurino rapporti o azioni di cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali.

EFFETTI DELL'ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ NEL DIRITTO TRIBUTARIO

ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ

**Viene meno la legittimazione
attiva e passiva della società**

**PERDITA DELLA
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
DELL'ENTE**

L'Ufficio non potrà emettere o notificare atti impositivi o anche solo istruttori (inviti a comparire; P.V.C., ecc.), nei confronti di un soggetto estinto.

**GLI ATTI CHE COMUNQUE
VENISSERO COSÌ EMANATI E
NOTIFICATI SONO
GIURIDICAMENTE INESISTENTI
E PRIVI DI OGNI EFFETTO
GIURIDICO**

**EFFETTI DELL'ESTINZIONE
DELLA SOCIETÀ NEL DIRITTO TRIBUTARIO**

**ESTINZIONE DELLA
SOCIETÀ**

**ATTO IMPOSITIVO INTESTATO E
NOTIFICATO AD UNA SOCIETÀ ESTINTA.**
il ricorso:

- non potrà essere ritualmente proposto, né dalla società, che non esiste, né da ex soci o ex liquidatori della società estinta.

- Va legittimamente proposto solo dal soggetto al quale l'atto è stato consegnato - **SOGGETTO CHE NE HA INTERESSE** - socio consegnatario/ex liquidatore se ex socio

**INAMMISSIBILITÀ
DEL RICORSO**

**VERRÀ RILEVATO IL
DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE
PASSIVA A CAUSA
DELL'INTERVENUTA
ESTINZIONE DELLA
SOCIETÀ**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	IMPALLOMENI	FILIPPO	Presidente
☐	GAGLIANO	FILIPPO	Relatore
☐	RUSSO	ISIDORO	Giudice
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7415/12
depositato il 04/07/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29320120021548479 IVA-ALTRO 2008
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

difeso da:

C/ AVV.
t 95100 CATANIA

proposto dal ricorrente:

N G
GIA' LIQUIDATORE DELLA "R. S.R.L."
VIA N° 98039 TAORMINA ME

difeso da:

FERRARI DOTT. CARLO
VIA EDMONDO DE AMICIS N.74 95126 CATANIA CT

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 7415/12

UDIENZA DEL

26/11/2012 ore 09:00

SENTENZA

N°

203/02/13

PRONUNCIATA IL:

26/11/2012

DEPOSITATA IN

SEGRETARIA IL

25/08/2013

V. Segretario



Il Signor N. G., rappresentato e difeso giusta procura a margine, ricorre contro la Seri Sicilia Spa avverso la cartella di pagamento n. 239201200215484 79 nonché del ruolo presupposto n. 2012/550148, reso esecutivo in data 31/01/2012.

La cartella impugnata, di € 689.573,88, afferente IRES ed IVA anno 2008, veniva emessa nei confronti della società "R. S.R.L. in liquidazione volontaria", e notificata ai sensi dell'art. 140 del cpc, con deposito dell'atto presso la casa comunale ed invio della raccomandata con a.r. all'attuale ricorrente N. G. e ciò dopo che il messo notificatore, in data 16/04/2012 non era stato in grado di notificare l'atto presso l'ultima sede della società, che in data 05/08/2011, concluse le operazioni di liquidazione e del deposito del bilancio finale, ai sensi dell'art. 2492, co.2 del cod.civ., veniva cancellata dal Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Catania in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2495 del cod.civ.

La parte, in quanto già liquidatore della società e consegnatario dell'atto opposto, avendone l'interesse, ricorre chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, ed eccepisce il difetto di legittimazione passiva della società in relazione all'atto medesimo, essendo stata cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 05/08/2011.



La difesa del ricorrente all'uopo richiama il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 4060/4061/4062 del 22/02/10 con cui ***"viene definitivamente riconosciuto l'effetto estintivo del soggetto giuridico società in seguito alla sua cancellazione dal registro delle imprese"***

La parte inoltre eccepisce la nullità della cartella per l'inesistenza giuridica della notifica in quanto effettuata nei confronti di un soggetto non più esistente ed a persona che al tempo della notifica, non aveva più alcun rapporto di rappresentanza organica con la società.

La Serit Spa, costituitasi con nota depositata in data 08/11/12 eccepisce l'inammissibilità del ricorso proposto dal liquidatore ***"poiché in capo a quest'ultimo, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, si determina, quale conseguenza connaturata all'effetto estintivo, la perdita della capacità processuale del liquidatore"***.

Il Collegio osserva che il ricorso si appalesa fondato e conseguentemente meritevole di accoglimento.

Preliminarmente il Collegio esamina l'eccezione di inammissibilità posta dalla difesa della Serit Spa, che respinge in quanto infondata.



Infatti al ricorrente, già liquidatore della società destinataria dell'atto impugnato, veniva inviata raccomandata con cui il messo comunicava l'avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 140 del cod.civ.

Ora, a parte che nell'atto era indicata solamente la società e non il legale rappresentante, e pertanto la raccomandata prevista dall'art. 140 del cod.civ non andava trasmessa al domicilio del rappresentante legale, qualora ancora lo fosse, ma appare ancora più grave ed contraddittoria l'eccezione formulata dalla difesa della Serit quando riconosce l'avvenuta cancellazione della società ed in conseguenza la perdita della capacità processuale in capo al ricorrente.

Sostanzialmente il Concessionario riconoscendo l'estinzione del soggetto passivo e in conseguenza la perdita di ogni riferimento di rappresentatività del soggetto stesso, pone in dubbio l'esistenza degli atti posti in essere successivamente alla cancellazione.

Bene ha fatto quindi il ricorrente ad opporsi.



E' certo che per la fattispecie in esame è palese il difetto di legittimazione passiva della società destinataria dell'atto impugnato e che in conseguenza, è giuridicamente inesistente la notifica, in quanto effettuata nei confronti di soggetto non più legittimato a riceverla l'atto né in qualità di rappresentante legale, in quanto non lo era, e neppure in qualità di consegnatario.

La stessa Serit che con le proprie controdeduzioni conferma tali conclusioni.

In ordine poi alla principale eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva è bene ricordare come l'art. 2495, comma 2, c.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 6/2003 ed in vigore dal 1 gennaio 2004 sostituendo il previgente art. 2456 c.c., sancisce l'estinzione della società al momento dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, indipendentemente dall'esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debiti o crediti sociali: trattasi di norma innovativa e non interpretativa, che vale quindi solo per l'avvenire, ma, con riferimento alle cancellazioni avvenute prima del 1 gennaio 2004.

In realtà, l'interpretazione della nuova formulazione dell'articolo 2495 è stata oggetto di dibattito in giurisprudenza.



IPSOA Scuola di formazione

Gruppo Wolters Kluwer

Nel regime precedente alle modifiche della riforma del diritto societario (Dlgs 6/2003), la Cassazione aveva ritenuto che l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese non determinasse l'estinzione della società, laddove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici sia attivi che passivi.

Dunque, in particolar modo per i rapporti pendenti, la società non perdeva la propria legittimazione, sia attiva che passiva (Cassazione, 646/2007 e 3221/1999). Ma, dopo la riforma dell'articolo 2495 del Codice civile, alcune pronunce della Cassazione hanno affermato che l'effetto della cancellazione della società dal registro

delle imprese doveva ritenersi di carattere costitutivo, con il risultato dell'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non ancora definiti.

E tale modifica si doveva ritenere operativa non solo per le società di capitali ma anche per quelle di persone (Cassazione, 4060/2010).

Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle sezioni unite della Suprema corte (con le pronunce 4060, 4061 e 4062/2010), che hanno affermato il principio della natura «innovativa» e «ultra-attiva» dell'articolo 2495 del Codice civile, con esclusione dell'efficacia costitutiva per le sole società commerciali di persone.



IPSOA Scuola di formazione

Gruppo Wolters Kluwer

In conseguenza, considerato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal **05/08/2011**, è acclarato che il **16/04/2012**, data di notifica, il soggetto passivo, persona giuridica, destinatario dell'atto impugnato, non era più in essere e che in conseguenza la notifica comunicata al ricorrente è inesistente in quanto rivolta a soggetto che a causa dell'estinzione della società non poteva più rappresentarla.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, in conseguenza annulla la cartella impugnata. Condanna la Serit Spa alle spese di giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila) in assenza di notula.

Così deciso in Catania 26 Novembre 2012

Il Relatore

Il Presidente

PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

GIURISPRUDENZA

Cass., sent. 3/11/2011, n. 22863

"Con conseguente estinzione della società, per quanto differita al 1.1.2004, e cessazione consequenziale di ogni potere di rappresentanza del liquidatore. Devesi in tal senso seguire l'insegnamento di sez. un. n. 4060/2010, stando al quale la cancellazione determina in ogni caso automaticamente l'estinzione della società quanto meno a far data dal 1 gennaio 2004, con l'effetto di cui all'art. 2495 c.c.. ... Conseguie che la pretesa creditoria di cui alla cartella non poteva essere fatta valere contro il soggetto passivo comunque al momento già estinto ai sensi dell'art. 2495 c.c.. E la causa, anche sul versante del potere rappresentativo della R. rispetto a società ormai definitivamente estinta (oltre che dell'interesse a proporre impugnazione avverso un atto comunque insuscettibile di alcun effetto, a cagione della già avvenuta estinzione del soggetto passivo dell'obbligazione afferente), avrebbe dovuto ritenersi insuscettibile di proposizione".



PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

IN CONFORMITÀ ALLA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE:

- Cass., sent. 26/10/2012, n. 18434 (estensione alle soc. di persone);**
- Cass., sent. 13/10/2010, n. 21195;**
- Cass., sent. 11/02/2010, n. 3107;**
- Cass., sent. 5/11/2010, n. 22548;**
- CTR Potenza, sentt. 11/10/2012, nn. 113, 116;**
- CTR Milano, sent. 5/03/2012, n. 27;**
- CTP Messina, sent. 28/03/2012, n. 296;**
- CTP Potenza, sent. 5/06/2012, n. 83;**
- CTP Enna, sent. 28/12/2011, n. 519;**
- CTP Milano, sent. 14/03/2011, n. 94;**
- CTP Milano, sent. 15/06/2011, n. 79;**
- CTP Genova, sent. 3/02/2011, n. 32;**
- CTP Emilia, sent. 4/06/2010, n. 88;**
- CTP Treviso, sent. 2/09/2010, n. 83;**
- CTP Genova, sent. n. 66/13/10**



Società estinte una sintesi

**CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
DELLE IMPRESE**



ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ



**PERDITA DELLA PERSONALITÀ E/O SOGGETTIVITÀ
GIURIDICA DELLA SOCIETÀ**

**ATTI
IMPOSITIVI**



GIUDIZI PENDENTI



ATTI IMPOSITIVI



NULLO:
- A.A. intestato a una società cancellata dalla CCIAA;
- CART. PAG.TO portante ruolo intestato alla società cancellata dalla CCIAA



**LEGITTIMATO AD
IMPUGNARE E'
COLUI CHE HA
INTERESSE/
RICEVUTO L'ATTO
(SOCIO
CONSEGNETARIO/E
X LIQUIDATORE se
EX SOCIO)**

**A.A.
ex ART. 36 -
DPR. n. 602/73**

GIUDIZI PENDENTI



**INTERRUZIONE
DEL PROCESSO**



**SUCCESSIONE
IN CAPO AI
SOCI**



RIASSUNZIONE

**SOC. DI
CAPITALI
Art. 2495 c.c.**

**SOC. DI
PERSONE**



SENTENZA



APPELLO



"GIUSTA PARTE"

CENNI SULLE NOTIFICHE DELLE IMPUGNAZIONI

NORMATIVA

ART. 16 - DPR. N. 546/92 - Comunicazioni e notificazioni

CO. 1 - Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. ...

CO. 1/BIS - Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. ... L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

CO. 2 - Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del c.p.c., salvo quanto disposto dall' art. 17.

NORMATIVA

CO. 3 - Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

CO. 4 - ...

CO. 5 - Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto .

NORMATIVA

ART. 17 - DPR. N. 546/92 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni

CO. 1 - Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

CO. 2 - L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

CO. 3 - Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione .

STRATEGIE DIFENSIVE
Tecniche di redazione degli atti difensivi

NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO



I. NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO - EMESSO AI SENSI DELL'ART. 29 - D.L. N. 78/2010 - PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICAZIONE, IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 148 E 149 C.P.C., DEGLI ARTT. 3, CO. 1 E 14 - LEGGE N. 890/1982, NONCHÉ DEGLI ARTT. 42 E 60 - DPR. N. 600/1973.

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di CATAGRONE

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. rd. 4633030229-3

Cass., sent. n. 24442/2008, Cass., sent.: n. 22849/2005 e n. 3739/2005; CTP Catania, sez. 6, sent. 4/06/12, n. 759; CTP Catania, sez. 3, sent. 21/03/11, n. 292; CTP Catania, sent. 10.05.2012, n. 473; CTP Catania, sez. 4, sent. 2/03/11, n. 129; CTP Catania, sez. 8, sent. 14/02/11, n. 121; CTP Catania, Sez. 1, sent. 26/04/10, n. 270; CTP Catania, Sez. 6, sent. 31/05/10, n. 456; CTP Catania, sent. 15/12/2009, n. 949; CTP Palermo, sent. 9/01/12; CTP Ragusa, sez. 4, sent. 21/02/12, n. 168; CTP Agrigento, sez. 1, sent. 7/09/2009, n. 501; CTP Enna, sez. 2, sent. 9/02/12, n. 97; CTR Lombardia, sent. 141/2009; CTP Caserta, sent. n. 940/12, n. 270/12; CTP Bari, sent. n. 51/12; CTP Vicenza, sent. n. 33/12.



**NOTIFICA DEGLI ATTI DELLA
RISCOSSIONE**

I. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO OPPOSTA PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA, POSTA IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 26 - DPR. n. 602/1973, NONCHÉ DEGLI ARTT. 148 (RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE) E 149 (NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE) C.P.C.

Si contesta l'insussistenza della qualifica di Agente notificatore in capo al soggetto che ha agito, e per l'effetto, l'inesistenza giuridica della notifica.

CASS., SENT. 2.10.2008, N. 24442:

"La mancanza di sottoscrizione, che è certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l'atto di notifica, ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione è del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità". (ID. Cass., sent.: n. 22849/2005 e n. 3739/2005; C.T.P. Catania, Sez. 2, sent. 21/03/2011, n. 292; C.T.P. Catania, Sez. 1, sent. 26/04/2010, n. 270; C.T.P. Catania, Sez. 6, sent. 31/05/2010, n. 456; C.T.P. Catania, sent. 15/12/2009, n. 949)

LA QUESTIONE GIURIDICA RIGUARDANTE IL SOGGETTO ABILITATO DALLA LEGGE, NEI CASI DI NOTIFICHE ESEGUITE A MEZZO POSTA, A CONSEGNARE ALL'AGENTE POSTALE L'ATTO DA NOTIFICARE, È COSA BEN DIVERSA DALLA NON IDENTIFICABILITÀ, NELLA RELATA DI NOTIFICA, DEL SOGGETTO RICEVENTE, LA QUALE DETERMINA LA SEMPLICE NULLITÀ E, QUINDI, IN QUANTO TALE SANABILE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 156 C.P.C..

C.T.P. Palermo, sez. 12, sent. 9.01.2012; C.T.P. Agrigento, sent. 7.09.2009, n. 501; C.T.P. Enna, sez. 2, sent. 9.02.2012, n. 97; C.T.P. VICENZA, SENT. 13.04. 2012, N. 33; C.T.P. Catania, Sez. 3, sent. 14.04.2011, n. 292; C.T.P. Catania, Sez. 6, sent. 31.05.2010, n. 453; C.T.P. Vicenza, sent. 13.04. 2012, n. 33; C.T.P. Caserta, sent. 15.12.2011, n. 940; C.T.P. Vicenza, sent. 11.05.2011, n. 270; C.T.P. Campobasso, sent. 7/11/2011, n. 233; C.T.P. Latina, sent. 7/01/2011, n. 1; CTR Lombardia - Milano, Sez. V, sent. 17.12.2009, n. 141; CTR Lombardia - Milano, Sez. XXII, sent. 15.04.2010, n. 61; CTR Basilicata - Potenza, Sez. I, sent. 29/04/2010, n. 106; CTR Lombardia - Milano, Sez. IX, sent. 19.07.2010, n. 264

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

CASS., SENT. N. 15948/2010:

"l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del provvedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa".

È PROPRIO NELL'ALVEO DELLA INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA CHE LA FATTISPECIE DE QUA SI COLLOCA. RAGIONE PER CUI NON POTRÀ MAI OPERARE LA SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

L'art. 160 C.p.c. ("La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione degli artt. 156 e 157") NON annovera tra le cause di nullità della notifica l'esecuzione ad opera di un soggetto non abilitato.

C.T.P. CASERTA, SENT. 15 DICEMBRE 2012, N. 940

"L'art. 160 C.p.c., infatti, prescrive la nullità della notificazione tassativamente nei casi di inosservanza delle "disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia ...". E si evince facilmente come la norma non annoveri tra le cause di nullità della notifica l'esecuzione della stessa da parte di soggetto a ciò non abilitato. Tali premesse sono senza dubbio essenziali per l'esatto inquadramento della problematica, soprattutto alla luce del dettato normativo di cui all'art. 156,È utile l'interpretazione di tale norma, non solo dal punto di vista della tassatività delle cause di nullità, ma anche al fine di comprendere la volontà del legislatore di riferire tale disciplina delle nullità, come anche della sanatoria prevista dal secondo comma dello stesso articolo, ai soli atti del processo. Al contrario la presente problematica si riferisce esclusivamente alle notifiche per posta degli atti sostanziali (cartella esattoriale) e non riguarda assolutamente gli atti del processo tributario, (Cass., Sez. Unite, sent. n. 14294 del 20 giugno 2007) per i quali, invece, la notificazione, oltre ad ammettere spesso l'utilizzo di forme semplificate (le cc.dd. notifiche dirette), costituisce condizione di giuridica efficacia e, se viziata da nullità, comporta l'operatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c., con effetto retroattivo, per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione.

- SEGUE

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

- SEGUE

È d'uopo l'affermazione appena fatta poiché la notifica della cartella di pagamento non ha unicamente la finalità di far conoscere l'atto al contribuente, ma essendo la stessa cartella di pagamento un atto unilaterale recettizio la sua notifica ha la funzione di perfezionarne l'esistenza giuridica. Si capisce pertanto come la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c. non possa in questo caso trovare applicazione. ... È comprensibile, infatti, che il Legislatore abbia voluto prevedere una garanzia maggiore per la notifica degli atti tributari sostanziali in quanto questi incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del destinatario e, pertanto, è più che coerente che le notifiche degli stessi debbano essere poste in essere mediante procedure ben definite e da soggetti abilitati, così da poter garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del soggetto destinatario. A maggior ragione, poi, se la notifica della cartella di pagamento ha altresì la finalità di rendere l'atto perfetto in senso giuridico ... l'inesistenza giuridica della notificazione ... Circostanza, questa, che ad avviso di chi scrive, si verifica tutte le volte in cui non sia identificabile il soggetto che abbia eseguito la notificazione, con la conseguenza che non sia possibile verificare se egli rientri tra i soggetti abilitati, poiché in caso contrario ci si troverebbe in presenza di una situazione estranea al modello legale, che non può che determinare l'inesistenza della notificazione". (Cfr. ID. C.T.P. Bari, sent. 22.02.2012, n. 51; C.T.P. Caserta, sent. 11.05.2011, n. 270; Giud. di Pace di Salerno, sent. 20.05.2012)

ALTRE IPOTESI DI DIFETTO DI NOTIFICA

I. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA, POSTA IN ESSERE IN VIOLAZIONE dell'art. 26 - D.p.r. n. 602/1973, NONCHÉ GLI ARTT. 140 E 148 C.P.C. (RITO DELLA IRREPERIBILITÀ TEMPORANEA).

I PROFILO

VIOLAZIONE DELL'ART. 140 C.P.C.

Corte Costituzionale, sent. 22.11.2012, n. 258 (equiparazione della notifica per irreperibilità relativa della cartella di pagamento all'avviso di accertamento ex art. 60, co. 1, lett. e-)

II PROFILO

VIOLAZIONE DELL'ART. 148 C.P.C.

Cass., sent. 3.07.2013, n. 16696 - I giudici rilevano che devono emergere dalla relata di notifica, inequivocabilmente, le ricerche volte ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad "irreperibilità relativa".

ALTRE IPOTESI DI DIFETTO DI NOTIFICA

I. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA, POSTA IN ESSERE IN VIOLAZIONE dell'art. 26 - D.p.r. n. 602/1973, NONCHÈ GLI ARTT. 145 E 140 C.P.C.. (NOTIFICA A PERSONA GIURIDICA E IRREPERIBILITÀ RELATIVA).

II. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO QUI GRAVATA PER L'INTERVENUTA DECADENZA DALL'AZIONE DI RISCOSSIONE IN VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 25 - DPR. N. 602/73.

- Cass., sent. 4 febbraio 2011, n. 2728:

"La nullità della notifica di una atto dell'amministrazione tributaria deve ritenersi suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc, per il raggiungimento dello scopo. La possibilità di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dal terzo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento". (IN TERMINI - Cass., SS. UU., sent. 05/10/2004, n. 19854)

*Questo estratto fa parte
del materiale didattico di un'iniziativa della
Scuola di formazione IPSOA*

Scopri l'iniziativa più adatta a te